

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 novembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 21.

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace.  
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 22.

Norme per l'insegnamento dello sci in Umbria . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 23.

Norme in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 24.

Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali . . . . . Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1994, n. 63.

Modifiche della legge regionale n. 16/1994. Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi.  
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1994, n. 64.

Modifica della legge regionale n. 32/1990. Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo . . . . . Pag. 8

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 19.

Contributi al Consorzio Autonomo del porto di Napoli.  
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 20.

Sistemazione contabile a copertura delle erogazioni disposte in favore delle aziende di trasporto pubblico locale . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 21.

Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) finanziario 1994 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 22.

Bilanci di previsione degli enti per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.) - Napoli 1, Napoli 2, Salerno, per l'anno accademico 1993-94 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 23.

Contributo della regione Campania a favore del centro di ricerca «Guido Dorso» di Avellino . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 24.

Attuazione del programma regionale d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi Stabiese-Torrese e di Airola. Contributo *tantum* agli enti locali ed alle comunità montane per la costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 25.

Disciplina della formazione del podologo Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 26.

Norme per la disciplina delle attività trasfusionali e la promozione della donazione del sangue nella regione Campania. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 27.

Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 28.

Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori Pag. 30

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 21.

**Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 9 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### *Finalità della legge*

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme internazionali, con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona umana e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione intesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà e di informazione tese a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace.

3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative proprie e favorisce interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

4. Il Consiglio regionale, in situazioni di eccezionalità e di emergenza, può, concedere contributi straordinari finalizzati al sostegno di specifici progetti ed iniziative di solidarietà anche internazionale previa intesa con gli organi statali competenti.

### Art. 2.

#### *Iniziative culturali, di formazione e di informazione*

1. La Regione promuove:

a) convegni di informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale, sui temi della pace e della promozione dei suoi presupposti;

b) un premio annuale denominato «Umbria per la pace», a riconoscimento dell'attività svolta da persone, enti e associazioni in uno dei seguenti ambiti: l'impegno per la pace, la progettazione educativo-culturale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca. Le modalità per l'assegnazione del premio sono stabilite con delibera della Giunta regionale;

c) corsi di formazione per giovani, insegnanti e operatori culturali;

d) iniziative di documentazione sui problemi della pace e sulle attività delle istituzioni e dei movimenti per la pace.

### Art. 3.

#### *Iniziative nel campo della ricerca*

1. La Regione promuove ricerche in tema:

a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di pace;

c) di esperienze, ragioni e prospettive del principio e della pratica della non violenza;

d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.

2. L'affidamento delle ricerche è deliberato dalla Giunta regionale che all'uopo può anche stipulare specifiche convenzioni.

3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.

### Art. 4.

#### *Iniziative nel settore dell'istruzione*

1. La Regione, nel quadro delle finalità della presente legge istituisce, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione vigente, premi per tesi di laurea o di specializzazione presso le Università presenti nella regione sui temi della pace, dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione.

2. La Regione favorisce l'introduzione di programmi e sussidi per l'educazione alla pace ed incentiva iniziative didattiche e culturali nelle scuole di ogni ordine e grado.

### Art. 5.

#### *Presentazione delle proposte*

1. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, volte a definire il programma annuale degli interventi di cui all'art. 7.

### Art. 6.

#### *Forum annuale e commissione speciale*

1. Ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi di cui all'art. 7 la Giunta regionale promuove un Forum annuale sulla promozione internazionale della pace aperto a tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni e le persone interessate.

2. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale e per tutto l'arco di validità della presente legge, una Commissione speciale per la promozione della cultura della pace avente scopi consultivi e propositivi in ordine alle finalità della presente legge. Le riunioni della Commissione sono pubbliche.

3. La Commissione di cui al comma 2 è così composta:

a) tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Coordinamento degli enti locali per la pace;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

d) un rappresentante di ciascuna Università e di ciascun Provveditorato agli studi;

e) un rappresentante per ciascuna Associazione, individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che svolge attività nel settore della pace, operante nel territorio regionale con struttura sociale a base democratica e senza fini di lucro.

4. La Commissione funziona sulla base di apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni successivi all'approvazione della presente legge.

### Art. 7.

#### *Programma annuale degli interventi e piano finanziario*

1. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla redazione del programma annuale degli interventi e del piano finanziario che vengono trasmessi al Consiglio regionale, per l'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il programma è approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento.

2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali e individua le iniziative relative alla loro realizzazione.

3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura della pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 presentano le proposte di iniziative entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma annuale degli interventi e il piano finanziario previsti dall'art. 7 sono redatti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 100.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al cap. 780 di nuova istituzione nel bilancio 1994, denominato: «Spese per il finanziamento di interventi diretti alla promozione di una cultura di pace».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio di previsione 1994.

3. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 comma 2. della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 agosto 1994

### CARNIERI

94R0772

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 22.

### Norme per l'insegnamento dello sci in Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 36 del 24 agosto 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. La presente legge regionale, nell'ambito dei principi fondamentali della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in Umbria.

#### Art. 2.

##### *Figura professionale*

1. È maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo, chi consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato d'idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla F.I.S.I. ai sensi del secondo comma dell'art. 238, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, o rilasciato da Regioni o Province autonome nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale.

2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non continuativo ed esclusivo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

#### Art. 3.

##### *Albo professionale*

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali tenuti dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8.

2. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 4 lettera c, e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi per comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impeachment.

4. La validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

#### Art. 4.

##### *Modalità di iscrizione all'albo*

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso dei titoli di cui all'art. 2 comma 1 nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alle Comunità Europee;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) licenza di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono inoltre essere iscritti all'albo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d e e, del comma 1, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

## Art. 5.

*Abilitazione professionale*

1. L'abilitazione alla professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento dei relativi esami, giusto quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

*Organizzazione dei corsi*

1. I corsi di formazione ed i relativi esami sono organizzati dalla Regione dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, al verificarsi di condizioni tali da lasciar prevedere concreti effetti occupazionali per i candidati. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.

2. I corsi di aggiornamento sono organizzati dalla Regione dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, subordinatamente alla realizzazione del Collegio regionale o interregionale di cui al successivo art. 8 e del relativo albo professionale.

3. Nel caso in cui i corsi siano fatti in collaborazione con altre Regioni deve essere stipulato un apposito atto di convenzione.

4. L'attuazione dei corsi può anche essere affidata ad enti o organizzazioni particolarmente qualificati.

## Art. 7.

*Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati*

1. I maestri di sci iscritti negli albi regionali o interregionali di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Umbria, devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8, indicando la località sciistica in cui intendono esercitare ed il periodo di attività.

2. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente in Umbria, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale di cui all'art. 8. Il nulla-osta è concesso subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

3. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio saltuario di attività da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.

## Art. 8.

*Collegio regionale dei maestri di sci*

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Gli organi e le funzioni del Collegio sono quelli definiti nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spetta alla Giunta regionale.

3. Nel caso in cui, verificandosi le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81, non sia possibile istituire il Collegio regionale, la Giunta regionale provvede ad attivare tutte le procedure idonee alla costituzione del Collegio interregionale dei maestri di sci cui sono demandate tutte le funzioni previste per il Collegio regionale.

## Art. 9.

*Scuole di sci*

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano un organico di almeno tre maestri, compreso un direttore con mansioni di coordinatore e di responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ed ubicata in località idonea per l'esercizio dell'attività sciistica;

c) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e alla organizzazione delle scuole stesse;

e) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso, nonché a collaborare con le autorità scolastiche, l'associazionismo sportivo e gli Enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci, incrementare l'afflusso turistico, nonché valorizzare i beni ambientali montani.

2. Le scuole di sci, a seguito di apposita domanda, sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e del Comune competente per territorio, e sono iscritte in apposito elenco da tenersi a cura degli uffici regionali competenti in materia di sport.

3. La Giunta regionale verifica periodicamente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

4. Per una migliore razionalizzazione del servizio è riconosciuta, di norma, una sola scuola di sci per ogni stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci. Il riconoscimento di più scuole nella stessa località è subordinato alla comprovata necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza.

5. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata esclusivamente dagli organismi riconosciuti.

## Art. 10.

*Tariffe professionali*

1. Le tariffe massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Umbria vengono fissate dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 8, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono valide per la successiva stagione invernale.

## Art. 11.

*Stazioni amministrative*

1. La mancata comunicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 1° è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.

2. L'esercizio della professione in mancanza del nulla-osta di cui all'art. 7 comma 2° comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.

3. L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.

4. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 a 9 volte la tariffa praticata.

5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

6. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

7. La Giunta regionale nel caso di reiterate violazioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 può determinare, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, la cancellazione dei soggetti trasgressori dall'Albo professionale.

#### Art. 12.

##### *Benefici economici*

1. Nel caso in cui la Regione non provveda direttamente alla organizzazione dei corsi, essa interviene tramite l'erogazione di contributi, a parziale copertura delle spese sostenute, a favore dei cittadini umbri che abbiano frequentato con profitto corsi ed esami organizzati da altre Regioni o Province autonome. I contributi sono concessi previa presentazione di domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata dai documenti comprovanti il superamento dei suddetti corsi ed esami e dalla documentazione relativa alle spese sostenute.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 1041 del bilancio regionale già istituito con L.R. 26 aprile 1985, n. 33 e denominato: «Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento, nonché agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci».

#### Art. 13.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati la legge regionale 26 aprile 1985, n. 34, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Umbria, nonché il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 2 giugno 1987, n. 32.

#### Art. 14.

##### *Norme transitorie*

1. In fase di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'Albo professionale di cui all'art. 3, i maestri di sci che siano in possesso di licenza di abilitazione conseguita ai sensi della L.R. 26 aprile 1985, n. 34 e dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. Fino alla costituzione del Collegio regionale o interregionale di cui all'art. 8 e del relativo Albo professionale vale quanto segue:

a) l'insegnamento dello sci in Umbria è subordinato alla iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci di altra Regione o Provincia autonoma;

b) le tariffe professionali di cui all'art. 10 vengono fissate direttamente dalla Giunta regionale tenendo conto della media di quelle praticate nella stagione precedente sul territorio nazionale;

c) la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, va fatta direttamente alla Giunta regionale;

d) il nulla-osta di cui all'art. 7, comma 2°, va richiesto direttamente al Presidente della Giunta regionale;

e) il parere di cui all'art. 9, comma 2°, è richiesto solamente al Comune competente per territorio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1994

CARNIERI

94R0773

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 23.

### **Norme in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 36 del 24 agosto 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Misure delle tariffe*

1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane, attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute nell'Allegato A alla presente legge.

2. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lettera a), del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'Allegato B alla presente legge.

3. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale, applicabili nei casi in cui sia stato introdotto il sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute nell'Allegato C alla presente legge.

4. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per il trasporto di pacchi a mezzo autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, sono contenute nell'Allegato D alla presente legge.

5. La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno è contenuta nell'Allegato E alla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Disciplina delle tariffe*

1. Le imprese di trasporto pubblico locale possono applicare tariffe superiori a quelle previste negli Allegati A), C), D), E), di cui all'art. 1.

2. Le imprese devono inviare alla Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di approvazione, l'atto di cui al comma 1, contenente le motivazioni e il significato economico delle determinazioni assunte.

3. Previa autorizzazione della Giunta regionale le imprese possono applicare tariffe sperimentali inferiori a quelle previste nell'allegato B, qualora introducano tecnologie avanzate di controllo dell'utenza e della percorrenza.

4. Per la misura e la modalità delle tariffe del servizio a chiamata si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 3.

1. Gli utenti sono tenuti a obliterare i titoli di viaggio in presenza di tecnologie avanzate di controllo, a bordo degli autobus.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1994

CARNIERI

(Omissis).

94R0774

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 24.

**Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, n. 36 del 24 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10 - comma 6 in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria nell'ambito regionale con esclusione delle autostrade, strade statali e militari.

Art. 2.

*Delega ai comuni*

1. Le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione di trasporti e dei veicoli eccezionali sono delegate al Comune, nel cui territorio si svolge prevalentemente la circolazione.

Art. 3.

*Delega alle Province*

1. Sono delegate alle Province, nel cui territorio ha inizio il trasporto, le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazione per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, quando la circolazione interessa il territorio di più di due comuni.

Art. 4.

*Modalità per il rilascio delle autorizzazioni*

1. Le Province e i Comuni rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5.

*Funzioni di indirizzo, di coordinamento e potere sostitutivo regionale*

1. La Giunta regionale coordina e disciplina l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e di veicoli eccezionali mediante l'emanazione di direttive alle Province ed ai comuni.

2. La Giunta regionale si sostituisce, previa diffida, all'Ente delegato per il compimento degli atti di cui alla presente legge nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, su istanza del richiedente debitamente motivata e comprovata.

Art. 6.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 30 agosto 1982, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1994

CARNIERI

94R0775

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 1994, n. 63.

**Modifiche della legge regionale n. 16/1994. Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale n. 16/1994 «Redazione dei programmi di viaggio» è così modificato:

«Alla lettera e) del comma 1 le parole "per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello stato di destinazione interessato" sono sostituite dalle parole "per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort e la conformità delle strutture alla regolamentazione dello stato di destinazione interessato"».

Art. 2.

All'art. 21 della legge regionale n. 16/1994 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'esercizio dell'attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggi e turismo è ridotto a 18 mesi per coloro che sono in possesso di diploma di maturità rilasciato da Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, qualora risulti dal programma scolastico o dal piano di studi che è stata conseguita una specifica preparazione nel campo della organizzazione e gestione dei servizi turistici comprendente un adeguato periodo di tirocinio presso aziende, enti o altri organismi approvati dalla scuola o Università. È altresì ridotto a 18 mesi l'esercizio dell'attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggi e turismo per coloro che, in possesso di diploma di maturità rilasciato da Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, abbiano frequentato corsi di formazione specifici nel settore delle agenzie di viaggi secondo i profili professionali stabiliti dalla Regione Toscana».

Art. 3.

L'art. 30 della legge regionale n. 16/1994 «Norme transitorie e finali» è così modificato:

«Al comma 2 dell'art. 30 le parole "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "Entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore"

Dopo il sesto comma dell'art. 30 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. Sono iscritti all'albo di cui all'art. 25 coloro che, entro la data del 17 febbraio 1994, in possesso dei requisiti di legge, abbiano presentato regolare e documentata domanda di iscrizione all'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 19 gennaio 1987.

6-ter. Coloro che, alla data del 17 febbraio 1994, abbiano già iniziato le procedure degli esami di idoneità, successivamente conseguita, alla direzione tecnica delle agenzie di viaggio presso le Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e successive modificazioni, nonché coloro che, alla stessa data, siano già in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle Amministrazioni provinciali della Toscana, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1994, l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 25 a prescindere dal possesso del requisito professionale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera e). Si considera inizio di procedura la convocazione scritta dei soggetti interessati alla prima prova d'esame.

#### Errata corrige

All'art. 28, secondo comma, lettera h), al posto delle parole "ovvero dall'art. 9, comma 7", leggasi "ovvero dall'art. 9, comma 4)".

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 agosto 1994

**BARBINI**

(incaricato con D.P.G.R. 26 luglio 1994, n. 601)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1994.

94R0767

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 1994, n. 64.

### Modifica della legge regionale n. 32/1990. Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al comma 1, punto 1) dell'art. 3 sostituire la frase «sono svolte dall'E.T.S.A.F. ed esercitate, ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1977 n. 72 e successive modifiche ed integrazioni» con la seguente: «sono svolte dall'A.R.S.I.A. ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37».

#### Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 4 sostituire la parola «E.T.S.A.F.» con «A.R.S.I.A.».

#### Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 5 sostituire la frase «entro il mese di aprile» con la seguente: «entro il mese di settembre» e sostituire la parola «E.T.S.A.F.» con «A.R.S.I.A.».

2. Al comma 5 dell'art. 5 sostituire la frase «entro i termini di cui al primo comma l'E.T.S.A.F. ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1977 n. 72» con la seguente «l'A.R.S.I.A. entro il mese di ottobre elabora la propria proposta di programma tenendo conto delle proposte progettuali dei soggetti privati».

#### Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 6 sostituire la data «30 giugno» con «30 novembre» ed eliminare la frase «con la collaborazione dell'E.T.S.A.F.».

2. Al comma 4 dell'art. 6 sostituire la parola «E.T.S.A.F.» con l'«A.R.S.I.A.».

#### Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 7 sostituire la frase: «Entro il primo novembre la Giunta Regionale» con la seguente: «La Giunta Regionale, successivamente all'approvazione del Bilancio Regionale preventivo».

2. Al comma 2 dell'art. 7 sostituire la parola «E.T.S.A.F.» con «A.R.S.I.A.».

#### Art. 6.

Al comma 1 dell'art. 8 sostituire la parola «E.T.S.A.F.» con «A.R.S.I.A.».

#### Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 10 eliminare la frase: «con la collaborazione dell'E.T.S.A.F.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 aggiungere i seguenti commi:

«3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione dei progetti cofinanziati con le Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 4.

4. La Giunta regionale, a conclusione di ciascun Programma regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo, contestualmente alla proposta di Programma annuale per l'anno successivo, redige una relazione sulla valutazione degli effetti prodotti sul territorio con le azioni contenute ed attuate con i programmi annuali del triennio precedente».

#### Art. 8.

L'art. 11 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 agosto 1994

**BARBINI**

(incaricato con D.P.G.R. 26 luglio 1994, n. 601)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1994.

94R0768

**REGIONE CAMPANIA****LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 19.****Contributi al Consorzio Autonomo del porto di Napoli.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le somme da erogarsi al Consorzio Autonomo del porto di Napoli, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 44, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono rateizzate in tre anni, a decorrere dal 1995 e fino al 1997, per un importo complessivo di lire 4,5 miliardi determinandosi in lire 1,5 miliardi la rata per ciascun anno.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 44 è così integrato: Al termine del comma, dopo la parola «consorzio» il punto è abolito e il testo continua «nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio regionale».

Art. 3.

1. La spesa per gli anni 1995 e 1996 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale 1994-1996 con prelievo dai fondi globali parte I.

2. Per l'anno 1997 si farà fronte con risorse libere della regione Campania.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 13 giugno 1994

GRASSO

94R0597

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 20.****Sistemazione contabile a copertura delle erogazioni disposte in favore delle aziende di trasporto pubblico locale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La sistemazione contabile del sospeso di cassa di importo pari a L. 172.561.686.500 esistente presso il tesoriere regionale, dovuto ad anticipazioni di cassa disposte in esercizi pregressi a favore di aziende di trasporto e debitamente riconosciuto con deliberazione della giunta regionale n. 2680 del 27 aprile 1994 viene attuata mediante rateizzazione in cinque anni a partire dal 1994 e fino al 1998, determinando in L. 12.000.000.000 la rata relativa all'anno 1994; in L. 40.561.686.500 la rata per l'anno 1995; in L. 40.000.000.000 ciascuna delle rate per gli anni 1996, 1997 e 1998, salvo recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 7 del decreto-legge 18 marzo 1994 - Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Art. 2.

1. Per l'anno 1994 la spesa graverà sul capitolo 148 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1994; per gli anni 1995 e 1996 la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale 1994-1996, con prelievo dai fondi globali - parte I; per gli anni successivi si farà fronte con le riserve libere della Regione.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 13 giugno 1994

GRASSO

94R0598

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 21.****Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) finanziario 1994.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)**(Omissis).*

94R0599

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 22.**

**Bilanci di previsione degli enti per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.) - Napoli 1, Napoli 2, Salerno, per l'anno accademico 1993-94.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)*

*(Omissis).*

2. Sono autorizzati l'accreditamento e la riscossione delle entrate risultanti dallo stato di previsione delle entrate per l'anno accademico 1993/94 secondo il testo allegato alla presente legge.

3. È autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza risultanti dal testo allegato alla presente legge.

**Art. 2.**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 13 giugno 1994

GRASSO

94R0600

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 23.**

**Contributo della regione Campania a favore del Centro di ricerca «Guido Dorso» di Avellino.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La regione Campania concede al Centro di ricerca «Guido Dorso» con sede in Avellino un contributo per il triennio 1994-1996 per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività di documentazione e di ricerca, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali rivolte alla promozione degli studi del pensiero meridionalistico e della storia del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla realtà del territorio.

**Art. 2.**

1. Il contributo di cui all'art. 1 viene erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

**Art. 3.**

1. Per l'anno 1994 il contributo di cui all'art. 1 viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al 2° comma dell'art. 2.

**Art. 4.**

1. All'onere stabilito in lire 200 milioni si farà presente con lo stanziamento di competenza e di cassa di cui al capitolo 5150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione, con la denominazione: «Contributo della regione Campania a favore del Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino» mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni 1995 e 1996 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 13 giugno 1994

GRASSO

94R0601

**LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 24.**

**Attuazione del programma regionale d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi Stabiese-Torrese e di Airola. Contributo una tantum agli enti locali ed alle comunità montane per la costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, concede un contributo una tantum, a titolo d'integrazione e/o gestione e in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie per l'acquisizione delle relative quote, agli enti locali ed alle comunità Montane che partecipano alla costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi Stabiese-Torrese e di Airola, di cui all'art. 2, comma 9 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. L'onere finanziario previsto in lire 500 milioni graverà su un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1994, con denominazione: «Attuazione del programma regionale d'intervento per le aree di crisi Stabiese-Torrese e di Airola - Contributo una tantum ai comuni per la costituzione dei soggetti di gestione (art. 2, comma 9 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236).

## Art. 2.

1. All'onere finanziario di lire 500 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 4164 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione «Attuazione del programma regionale di intervento per l'area di crisi Stabiese-Torrese e di Airola - Contributo una tantum ai comuni per la costituzione dei soggetti di gestione, art. 2, comma 9 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236» mediante prelievo dell'occorrente somma, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 23 giugno 1994

GRASSO

94R0602

## LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 25.

### Disciplina della formazione del podologo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

#### Formazione professionale del podologo

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 la regione Campania istituisce il corso per la formazione professionale del podologo.

2. I corsi di cui al precedente comma sono autofinanziati dagli enti gestori.

## Art. 2.

#### Strutture formative

1. La Regione, nel rispetto della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e della legge regionale 29 maggio 1979, n. 30, attua la formazione professionale del podologo attraverso:

- a) centri di formazione regionale;
- b) centri di formazione istituiti dai comuni;

c) centri di formazione istituiti da enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori autonomi e dipendenti;

d) centri di formazione istituiti da enti privati che operano nel campo della formazione professionale ai sensi della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, della legge regionale 23 marzo 1987, n. 19 e della legge regionale 29 maggio 1979, n. 30.

## Art. 3.

#### Prova di selezione

1. L'ammissione al corso avviene previa prova di selezione tendente ad accertare l'attitudine dell'esaminando all'attività del podologo.

2. Le prove di selezione si terranno presso l'ente al quale l'esaminando ha fatto domanda di ammissione al corso.

3. La commissione esaminatrice è composta dal direttore del corso, da un docente di discipline teoriche e da un docente di discipline pratiche.

## Art. 4.

#### Domanda di autorizzazione

1. Ai fini della istituzione del corso di cui al precedente art. 1, gli enti di cui all'art. 2 debbono inoltrare apposita domanda all'assessore regionale per l'igiene e la sanità producendo la seguente documentazione:

- a) domanda in carta legale diretta all'assessore all'igiene e sanità;
- b) statuto dell'ente;
- c) regolamento del corso;

d) relazione sulla disponibilità dei locali da destinare allo svolgimento dell'attività didattica recante indicazioni sulla costruzione del fabbricato, materiali di finitura, stato di manutenzione, rispondenza alle norme igienico-sanitarie vigenti, misure dei locali, con allegata planimetria firmata da un tecnico abilitato;

e) relazione sulla disponibilità delle attrezzature didattiche con relativo elenco ed attestazione circa la loro rispondenza alle prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche;

f) elenco del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche e la documentazione in copia autentica dei titoli di studio specifici e professionali posseduti;

g) indicazione delle strutture, di cui al successivo art. 7 presso le quali gli allievi effettueranno il tirocinio pratico;

h) proposta relativa al numero massimo degli allievi da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

i) adozione del piano orario e dei programmi didattici di cui al successivo art. 6.

2. Gli enti di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 2 devono inoltre allegare una relazione sull'attività finora svolta e sui programmi futuri.

## Art. 5.

#### Autorizzazione

1. L'assessore regionale per l'igiene e sanità, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione:

a) autorizza i corsi di formazione professionale per podologo determinando il numero massimo di allievi da ammettere per ciascun corso;

b) revoca tale autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente art. 4.

## Art. 6.

#### Programma del corso

1. Il corso è di durata triennale per complessive 3000 ore.

2. Il piano orario del corso ed i programmi didattici delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche sono riportati nell'allegato 1: piano orario e programma del corso di podologo.

3. La frequenza al corso è obbligatoria per il 90 per cento delle ore previste.

## Art. 7.

*Tirocinio*

1. Le ore di tirocinio vanno svolte in presidi ospedalieri ed in particolare presso divisioni di ortopedia, chirurgia e geriatria.

2. L'assessore regionale per l'igiene e sanità, sentita la direzione della struttura sanitaria interessata, autorizza il tirocinio.

3. L'espletamento del tirocinio è finalizzato esclusivamente alla preparazione professionale, pertanto gli allievi non possono essere impiegati in sostituzione o ad integrazione del personale delle strutture presso le quali è effettuato il tirocinio.

## Art. 8.

*Direzione del corso e personale docente*

1. La direzione del corso è affidata ad un medico-chirurgo nominato dall'ente gestore del corso.

2. I docenti devono essere in possesso di titolo specifico relativo alla materia di insegnamento.

3. I docenti «Podologi» possono essere sostituiti da medici-chirurghi di specializzazione affine.

## Art. 9.

*Collegio dei direttori di corso*

1. Presso l'assessorato per l'igiene e sanità è istituito il collegio dei direttori di corso con funzioni consultive e propositive per il funzionamento dei corsi, gli aggiornamenti dei programmi didattici, le prove d'esame e quanto altro attiene la corretta gestione dei corsi.

2. Presidente del collegio dei direttori di corso è l'assessore regionale per l'igiene e sanità che ha funzioni di indirizzo per l'attività del collegio.

3. Il collegio dei direttori di corso è convocato, dal presidente del collegio, due volte all'anno nel mese di novembre e nel mese di maggio in seduta ordinaria.

## Art. 10.

*Esami di passaggio*

1. Al termine di ciascun anno scolastico gli allievi devono sostenere una prova di esame per il passaggio all'anno successivo del corso.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale.

3. La commissione è composta dal direttore del corso, da due docenti di discipline teoriche, da un docente di discipline pratiche.

## Art. 11.

*Esame finale*

1. Al termine del terzo anno di corso gli allievi, in regola con la frequenza, saranno ammessi a sostenere l'esame finale, diretto all'accertamento delle capacità professionali, teoriche e pratiche, acquisite dall'allievo durante lo svolgimento del corso, consistente in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

2. L'argomento delle prove d'esame è stabilito dall'assessore regionale per l'igiene e sanità su proposta del collegio dei direttori di corso.

## Art. 12.

*Commissioni per l'esame finale*

1. Le commissioni per l'esame finale sono nominate dall'assessore regionale per l'igiene e sanità entro il 15 giugno di ogni anno.

## 2. Compongono la commissione:

a) un rappresentante del Ministero della sanità;

b) un rappresentante della Regione nominato dall'assessore regionale per l'igiene e sanità;

c) un rappresentante delle associazioni di categoria;

d) il direttore del corso in rappresentanza del collegio dei direttori di corso;

e) due docenti delle discipline teoriche;

f) un docente delle discipline pratiche.

## Art. 13.

*Rilascio del diploma*

1. Agli allievi che avranno superato le prove finali verrà rilasciato un diploma attestante la qualifica di podologo, valido ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del decreto 26 gennaio 1988, n. 30 e dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Il diploma sarà vidimato dall'assessorato regionale per l'igiene e sanità.

## Art. 14.

*Vigilanza*

1. I corsi sono sottoposti alla vigilanza della Regione che la esercita a mezzo dell'assessorato per l'igiene e sanità.

## Art. 15.

*Norme transitorie e finali*

1. Coloro i quali hanno frequentato con esito positivo il corso triennale per la formazione professionale di podologo, ad opera dell'Università Popolare di Napoli così come tenutosi presso l'ospedale Santa Maria del Popolo e degli Incurabili sito in Napoli alla via M. Longo 50, ai sensi del decreto 26 gennaio 1988, n. 30, art. 1, punto 2, comma 3, ed anche a seguito di presa d'atto da parte dell'assessore per l'igiene e sanità della regione Campania il 22 marzo 1991 con protocollo n. 3233, ed hanno conseguito il relativo diploma prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti a tutti gli effetti della medesima, con ogni diritto conseguenziale.

2. Per i primi tre anni formativi, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce, con le procedure di cui alla presente legge, corsi speciali di riqualificazione professionale per podologo di durata biennale per complessive 1000 ore, riservati a coloro che esercitano alla data stessa l'attività di pedicure o similari da almeno cinque anni chiaramente documentabile.

3. Il piano orario del corso di riqualificazione professionale per podologo ed i programmi didattici delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche sono riportati nell'allegato n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 23 giugno 1994

GRASSO

(Omissis).

94R0603

**LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 26.**

**Norme per la disciplina delle attività trasfusionali e la promozione della donazione del sangue nella regione Campania.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 35 dell'11 luglio 1994)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Principi generali*

1. In attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge la regione Campania regola la promozione, lo sviluppo, il funzionamento ed il coordinamento delle attività inerenti l'incentivazione della donazione, le modalità della raccolta, la conservazione, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti per uso trasfusionale e terapeutico, al fine di una razionale dislocazione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute.

2. Tali attività sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica e gratuita di sangue intero o di plasma o di leucociti o di piastrine o di cellule ematiche staminali effettuata da persone fisicamente idonee e consenzienti.

3. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di profitto e la loro erogazione è gratuita.

4. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del fondo sanitario nazionale. I costi dell'attività promozionale per l'incentivazione alla donazione del sangue, a favore delle associazioni o federazioni di donatori, sono a carico della regione Campania.

5. Il prezzo della cessione della unità di sangue tra servizi sanitari sarà uniforme per tutto il territorio regionale e conforme a quanto stabilito dal comma 6 art. 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

**Art. 2.**

*Associazioni di volontariato*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni e federazioni, riconosciute dalla Regione Campania, dei donatori di sangue legalmente costituite concorrono, nel quadro della programmazione regionale, ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale relativi alla promozione ed allo sviluppo della donazione di sangue ed alla tutela della salute dei donatori e dei loro diritti.

3. Rientrano tra le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni, quelle conformi al dispositivo di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Sono requisiti indispensabili per l'inserimento nell'Albo:

a) la regolamentazione della vita dell'associazione e della federazione attraverso statuti democratici che prevedano anche organismi di autocontrollo, nonché la pubblicità dei bilanci e preventivi consuntivi e la trasmissione annuale degli elenchi dei donatori volontari al Servizio immuno trasfusionale o al centro trasfusionale competente per territorio ed al centro regionale di coordinamento e compensazione.

b) un numero di soci donatori periodici ed occasionali, in ambito regionale, non inferiore a ottocento e che effettuino donazioni vincolate all'anonimato del destinatario.

4. Sono da considerarsi donatori di sangue e di emocomponenti tutti i soggetti che risultino idonei alla donazione, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivi ed accertamenti laboratoristici secondo i protocolli emanati con decreti del Ministro della sanità in data 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.

**Art. 3.**

*Contributi regionali*

1. La regione Campania, con appositi piani annuali, concede contributi alle associazioni e alle federazioni dei donatori di sangue che abbiano per finalità preminente la donazione disinteressata senza scopo di lucro o mutuo soccorso e convenzionate secondo il decreto del Ministro della sanità 18 settembre 1991, recante: «Determinazione dello Schema tipo di convenzione tra Regione e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue» e che siano iscritte al relativo albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.

2. La misura del contributo fissata in lire duemila per ogni iscritto, sarà erogata secondo le modalità ed i controlli sul corretto utilizzo dello stesso, stabiliti dal regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

*Benefici per il donatore di sangue*

1. Le Unità sanitarie locali promuovono programmi di controlli periodici per i donatori di sangue.

2. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente si giovano dei benefici previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dell'art. 17 del decreto ministeriale del 15 gennaio 1991.

3. La regione Campania provvede, altresì, alla stipula di assicurazioni per gli eventuali danni alla persona del donatore in occasione o in conseguenze del prelievo di sangue o di emocomponenti.

**Art. 5.**

*Modalità di prelievo*

1. Il prelievo di sangue umano e di emocomponenti per uso trasfusionale o per autotrasfusione è eseguito su persona consenziente, previo accertamento della idoneità alla donazione del sangue, da un medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale.

2. Non può essere prelevato sangue intero o plasma a scopo trasfusionale a soggetti di età inferiore ai 18 anni.

3. Per qualunque pratica trasfusionale comprese la plasmaferesi, la citoferesi e l'autotrasfusione, il consenso di detta pratica viene data per iscritto e previa completa informazione sui rischi che il procedimento comporta.

4. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto, ed il prelievo per l'autotrasfusione a scopo terapeutico possono essere eseguiti anche su soggetti di età inferiore ai 18 anni, purché risulti acquisito il consenso degli esercenti la patria potestà.

5. L'accertamento dell'idoneità alla donazione del sangue e sue frazioni, compresa la citoferesi e la plasmaferesi, viene effettuato secondo i protocolli indicati dal comitato regionale di cui al successivo art. 13 ed emanati con decreto dell'assessore alla sanità della regione Campania ed in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro della sanità del 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.

**Art. 6.**

*Attività trasfusionali*

1. Le attività trasfusionali della regione Campania sono organizzate in:

- a) Servizi di immunematologia e trasfusione;
- b) centri trasfusionali;
- c) Unità di raccolta fissi e mobili.

## Art. 7.

*Servizi di immunematologia e trasfusione*

1. I servizi di immunematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero multizonale ed operano in bacini di utenza aventi popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia.

2. Nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero, individuato come sede di Servizio di immunematologia e trasfusione, lo stesso può essere articolato in dipartimento funzionale secondo i principi di organizzazione interna, senza ulteriore aggravio di organico.

3. L'identificazione, l'istituzione e la delimitazione del bacino di utenza del servizio di immunematologia e trasfusione sono attuate con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 13.

4. Tali servizi saranno individuati tra le strutture pubbliche già istituite e funzionanti, tenuto conto della loro organizzazione e della tipologia dell'attività svolta e da svolgere, del bacino di utenza, del territorio, della presenza di altri poli assistenziali (DEA) in base alle tabelle di seguito riportate e la necessità di n. 13 Dipartimenti di medicina trasfusionale - D.M.T. - così localizzati:

- a) Napoli 7;
- b) Salerno 2;
- c) Caserta 2;
- d) Avellino 1;
- e) Benevento 1.

5. I servizi di immunematologia e trasfusione assolvono i seguenti compiti di carattere generale:

a) provvedere ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di emoderivati, e perseguire il conseguimento dell'autosufficienza funzionale nel campo della medicina trasfusionale;

b) eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneità alla donazione dei donatori volontari di sangue e emocomponenti;

c) raccogliere, tipizzare, conservare e assegnare il sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore utilizzazione;

d) assicurare una terapia trasfusionale mirata a garantire il buon uso del sangue; all'uopo la Regione, tramite l'organismo di cui all'art. 10 della presente legge, promuove e sostiene iniziative di informazione e formazione del personale presso i presidi ospedalieri pubblici e privati (autotrasfusione pratiche e similari);

e) promuovere programmi tesi a favorire la pratica dell'autotrasfusione e del recupero perioperatorio;

f) praticare la plasmaferesi e la citoferesi terapeutica e produttiva;

g) mantenere le scorte, necessarie per il territorio di competenza, di globuli rossi, di concentrati piastrinici e di plasma fresco congelato;

h) inviare il plasma raccolto, eccedente alle esigenze trasfusionali, al centro regionale di coordinamento e compensazione, per la produzione di emoderivati;

i) promuovere, in accordo con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, programmi di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue, per un mirato e corretto utilizzo delle frazioni ematiche;

j) partecipare alle attività epidemiologiche della regione Campania e delle Unità sanitarie locali;

k) assicurare il coordinamento delle attività dei centri di Raccolta;

l) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attività degli eventuali centri trasfusionali che insistono nel loro ambito territoriale;

m) Garantire l'erogazione di sangue ed emocomponenti ai pazienti in terapia trasfusionale nonché ai pazienti ricoverati in Case di Cura private, che insistono nel proprio ambito territoriale, sulla base di apposite convenzioni;

n) fungere da laboratorio di riferimento di immunematologia per il territorio di competenza;

o) provvedere alla immunoprofilassi della Malattia Emolitica del Neonato e tenere il registro delle malattie emolitiche per il territorio di competenza;

p) svolgere le attività connesse alla trapiantologia, alla immunematologia eritrocitaria, alla emoferesi, alla immunematologia linfocitaria, granulocitaria e piastrinica, alla diagnosi, assistenza e terapia anche ambulatoriale delle emoglobinopatie, delle coagulopatie, alla diagnosi laboratoristica immunematologica, alle diagnosi laboratoristiche delle malattie virali ed al rilevamento dei dati epidemiologici inerenti tali funzioni;

q) assicurare una adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;

r) controllare le metodiche ed allestire le prove di qualità per gli emodiagnostici e per le frazioni plasmatiche;

s) attuare tutte le misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive, sviluppandone la diagnostica di laboratorio;

t) collaborare all'attuazione di programmi di qualificazione e di aggiornamento del personale e dei servizi trasfusionali per il territorio di competenza, promuovendo e sviluppando la ricerca in immunematologia e promuovendo programmi di educazione sanitaria;

u) collaborare con i presidi locali delle Forze armate.

6. Si intendono equiparati ai servizi di immunematologia e trasfusione ospedalieri gli analoghi servizi dei policlinici universitari e dell'Istituto nazionale dei tumori «Fondazione Pascale».

## Art. 8.

*Centri trasfusionali*

1. I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi sono costituiti ad integrazione dei servizi di immunematologia e trasfusione da cui dipendono, in tutti i presidi ospedalieri in cui operano divisioni, sezioni, e servizi la cui attività comporta utilizzo di sangue ed emocomponenti ad indirizzo ematologico e/o ad altro utilizzo di sangue ed emocomponenti.

2. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'art. 7, comma 5 lettere da a) a k) della presente legge.

3. I presidi ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui all'art. 7 o dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, debbono essere forniti di frigoemateca, funzionalmente e tecnicamente collegata con il servizio di immunematologia e trasfusione territoriale competente.

## Art. 9.

*Unità di raccolta*

1. Le unità di raccolta fisse e/o mobili provvedono alla raccolta del sangue ed al suo trasferimento ai servizi di immunematologia e trasfusione del territorio di competenza — cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo —, previo accertamento della idoneità del donatore secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, e dell'art. 5, comma 5 della presente legge.

2. Le unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione regionale, conformemente alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, subordinatamente alla verifica della presenza di idonee condizioni strutturali, nell'ambito di territori predeterminati.

## Art. 10.

*Centro regionale di coordinamento e compensazione*

1. Il centro regionale di coordinamento e compensazione è un servizio di immunematologia e trasfusione identificato, tra quelli di cui all'art. 7, con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 13.

2. Esso svolge, oltre a tutte le funzioni di cui all'art. 7 della presente legge ed in accordo con l'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le seguenti attività:

a) coordina le attività dei servizi di immunematologia e trasfusione della regione Campania;

b) favorisce la collaborazione delle associazioni e delle federazioni di donatori volontari di sangue, coordinando con le stesse l'invio dei donatori alle strutture trasfusionali per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in casi di calamità;

c) Determina, in collaborazione con gli altri servizi di immunematologia e trasfusione e con il comitato regionale, il fabbisogno regionale annuale di emocomponenti e sovrintende operativamente alle attività dirette al raggiungimento di detto fabbisogno e, se del caso, sovrintende all'invio della eccedenza verso le zone carenti della regione Campania o verso altre regioni conformemente a quanto espresso dal comma 4, dell'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

d) gestisce una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore della sanità;

e) coordina l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuisce le frazioni ottenute ai servizi di immunematologia e trasfusione della regione Campania;

f) cede il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo la convenzione stipulata dalla regione Campania e secondo quanto espresso dalla lettera g), comma 2, art. 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) trasmette al Ministero della sanità e al comitato regionale di cui all'art. 13 i dati inerenti il registro sangue;

h) collabora con le strutture trasfusionali militari per il raggiungimento di una scorta di sangue e di emoderivati in previsione di urgenze o emergenze trasfusionali;

i) collabora con le strutture della protezione civile in caso di calamità.

#### Art. 11.

##### *Frazioni plasmatiche classificate specialità farmaceutiche*

1. In attesa che venga attuato quanto previsto dal comma 2, dell'art. 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, si intende operante la convenzione tra la regione Campania e l'Istituto sierovaccinogeno Italiano S.p.a.

#### Art. 12.

##### *Competenze della Regione*

1. Il consiglio regionale, anche in riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, emana le norme di attuazione della presente legge e relativo regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di una razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute del donatore e dei cittadini.

2. Promuove un'azione di collegamento delle strutture trasfusionali per assicurare una più efficace attuazione delle finalità della presente legge.

3. Sono, inoltre, di pertinenza della regione Campania i seguenti compiti:

a) cura la tenuta dei registri del sangue di cui all'art. 1, comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

b) elabora, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un piano sangue regionale che costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, secondo le procedure di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche, ed in ottemperanza al comma 2, dell'art. 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sentito il comitato regionale di cui all'art. 13;

c) identifica ed istituisce i servizi di immunematologia e trasfusione di cui all'art. 7 e le Unità di raccolta, ne stabilisce le dimensioni, le strutture incidenti l'ambito territoriale, le funzioni, le attività, e ne elabora uno schema tipo di regolamento;

d) identifica, tra i servizi di immunematologia e trasfusione, quello con compiti di centro regionale di coordinamento e compensazione di cui all'art. 10;

e) definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Strutture trasfusionali, Unità sanitarie locali e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, attenendosi ai criteri fissati dal decreto del Ministro della sanità del 18 settembre 1991;

f) assicura la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e relative associazioni e federazioni alle fasi di programmazione dell'attività trasfusionale, in base all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ne codifica la partecipazione all'attività delle strutture trasfusionali;

g) definisce le piante organiche e i profili professionali del personale da assegnare alle strutture trasfusionali in base alle necessità di programmazione delle attività ed uniformemente al piano sangue regionale;

h) definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Unità sanitarie locali e Case di Cura private in materia di terapia trasfusionale;

i) può autorizzare il funzionamento delle Unità di raccolta direttamente gestite dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, qualora queste ne facciano richiesta. Dette associazioni o federazioni possono comunque richiedere l'autorizzazione solo previa approvazione del piano sangue regionale e conformemente a questo, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) promuove l'aggiornamento del personale sanitario e promuove e sviluppa la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale;

k) elabora, in sede regionale, i dati forniti dal centro regionale di coordinamento e compensazione anche per quanto attiene al comma 2, dell'art. 16 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

l) elabora piani regionali allo scopo di:

1) incentivare la donazione;

2) incentivare la plasmateresi produttiva;

3) diffondere le pratiche autotrasfusionali;

4) perfezionare opportuni schemi operativi per l'attuazione della emodiluizione;

5) favorire il recupero perioperatorio del sangue;

m) attua il trasferimento delle risorse umane, tecniche ed economiche delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue alle strutture pubbliche.

5. L'assessore alla sanità promuove, almeno una volta all'anno, della conferenze regionali con il compito di:

a) verificare lo stato di attuazione della legge regionale;

b) identificare gli interventi utili a migliorare l'attività delle strutture trasfusionali;

c) individuare le iniziative atte a risolvere le differenze fra fabbisogno di sangue e prelievi effettuati;

d) adottare ogni iniziativa tesa allo sviluppo del senso civico della donazione di sangue.

6. Il consiglio regionale, alla fine di ogni triennio dall'approvazione della presente legge, è tenuto a verificare gli effetti prodotti dalle norme in essa contenute rispetto alle reali esigenze territoriali ed in conformità al piano sanitario regionale di cui il piano regionale sangue fa parte integrante. Il consiglio regionale è tenuto, altresì, ad apportare eventuali modifiche sulla scorta delle indicazioni di verifica e di valutazione di efficienza approntate dal comitato regionale sangue di cui all'art. 13.

#### Art. 13.

##### *Comitato regionale*

1. È istituito con decreto dell'assessore alla sanità, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato regionale per i problemi inerenti l'attività trasfusionale regionale, per una più efficace realizzazione della stessa legge e per collaborare all'attuazione sul territorio regionale della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il comitato, che ha sede presso il Servizio Attività sanitarie della regione Campania, svolge attività di consulenza per l'assessore alla sanità su:

- a) propaganda ed incentivazione alla donazione di sangue;
- b) promozione di ogni attività che possa esaltare la funzione civica e sociale ed i valori umani solidaristici che si esprimono nell'atto volontario e gratuito della donazione di sangue anche con forme di incentivazione e sostegno alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;
- c) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno locale;
- d) riconoscimento delle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue, autorizzazione allo svolgimento della loro attività e definizione di uno schema tipo di convenzione al fine di regolare i rapporti tra le Unità sanitarie locali e dette associazioni;

e) disciplina delle convenzioni per:

- 1) approvvigionamento di sangue umano ed emocomponenti presso altre regioni ad integrazione delle scorte interne per il fabbisogno;
- 2) cessione ad altre regioni delle scorte di sangue ed emocomponenti eccedenti il fabbisogno interno;
- 3) partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori alla programmazione delle attività trasfusionali;
- f) ogni altra attività intesa al buon funzionamento e allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.

4. Il comitato è composto da diciannove componenti come di seguito specificato:

- a) l'assessore alla sanità o un suo delegato;
- b) nove esperti designati dall'assessore alla sanità di cui:
  - 1) cinque tra i primari ospedalieri dei servizi di immunematologia e trasfusione in ragione di uno per provincia;
  - 2) due docenti universitari responsabili dei servizi trasfusionali dei policlinici universitari;
  - 3) un delegato della Società italiana di immunematologia e servizi trasfusionali - associazione italiana di centri trasfusionali;
  - 4) un delegato della Società italiana di emofresi;
  - c) i rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue designati dalle associazioni stesse, e che abbiano la qualifica di donatori attivi, in ragione di almeno uno per provincia;
  - d) un rappresentante designato dalle associazioni delle famiglie dei pazienti affetti da talassemia, leucemia ed emofilia, scelti tra i familiari dei pazienti;
  - e) un rappresentante della sanità militare designato dalla competente autorità militare.

5. Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità e, in sua assenza dal componente che riveste le funzioni di vicepresidente.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono esplicitate da un dirigente del Servizio assistenza sanitaria della regione Campania con qualifica non inferiore al nono livello esperto in tematiche trasfusionali.

7. I membri del comitato durano in carica tre anni e sono riconfermabili per non più di due volte consecutive.

8. Per la esecuzione pratica di quanto disposto dal comitato regionale ci si avvarrà dell'opera del personale amministrativo già addetto al settore trasfusionale.

#### Art. 14.

##### *Servizi gestiti dalle associazioni*

1. I beni mobili ed immobili e relativi stati patrimoniali delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni di volontariato sono trasferite alle Unità sanitarie locali, e funzionalmente inseriti nei servizi di immunematologia e trasfusione competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento dei beni è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 9 gennaio 1980, n. 57.

2. Il suddetto trasferimento sarà operativo soltanto per quelle strutture trasfusionali gestite dall'A.V.I.S., singolarmente individuate, che presentino una situazione finanziaria in attivo e un conto economico per lo meno in pareggio e, comunque, non in perdita, al fine di non gravare il bilancio regionale di passività portate dalle singole associazioni.

3. Il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture di cui al comma precedente, dipendente o convenzionato, con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, ed identificato sulla base di regolari atti formali, nel pieno rispetto dei principi anche costituzionalmente garantiti, sarà trasferito presso le strutture di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Il personale di ruolo sanitario, tecnico, amministrativo ed ausiliario da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, da stabilirsi in base ad apposite tabelle di equiparazione di cui all'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Il trasferimento è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità al decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 e successive modifiche. Nelle more dell'espletamento dei concorsi al personale verrà attribuito il trattamento economico iniziale del livello retributivo di ciascuna qualifica.

5. I vincitori dei concorsi di cui sopra saranno collocati nei ruoli nominativi regionali, utilizzando le vacanze dei relativi profili e, ove occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 4 e 5 trovano attuazione nell'ambito della realizzazione dei Servizi della legge regionale 1 gennaio 1994, n. 2.

#### Art. 15.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque, per uso trasfusionale, raccolga, conservi o distribuisca sangue umano o produca o metta in commercio derivati del sangue umano al di fuori delle strutture istituite e senza le autorizzazioni previste dalla presente normativa è punito a norma delle leggi vigenti.

2. L'autorità sanitaria locale, indipendentemente dal procedimento penale dispone l'immediata chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque ceda il proprio sangue per uso trasfusionale a fine di lucro, o procacci sangue a fine di lucro o chiunque vi concorra, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

#### Art. 16.

##### *Abrogazione della legge regionale 28 marzo 1980 n. 18*

1. La presente legge abroga integralmente la legge regionale 28 marzo 1980, n. 18, recante «provvedimenti per l'incentivazione e la raccolta del sangue umano».

#### Art. 17.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantizzato in lire 400 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, con le disponibilità di cui al cap. 1030 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo e con l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, di importo pari alla cifra di cui innanzi con la seguente denominazione «Contributi alle associazioni di donatori di sangue ed oneri connessi al terzo comma dell'art. 4 della presente legge».

Gli oneri del personale graveranno, invece, sul cap. 7000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994.

2. All'onere per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

#### Art. 18.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 29 giugno 1994

GRASSO

94R0604

### LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 27.

#### **Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 36 del 18 luglio 1994)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità del piano*

1. Il piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione carburanti contiene le norme riguardanti la disciplina della rete degli impianti per la distribuzione di carburanti per auto ad uso del pubblico, degli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato, degli impianti per la distribuzione di carburanti ai natanti.

2. Gli obiettivi del piano, di cui al comma precedente, sono i seguenti:

a) il miglioramento del servizio complessivo di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti nel rispetto dei requisiti minimi previsti e mediante un equilibrato rapporto tra domanda ed offerta;

b) la soppressione degli impianti a scarsa redditività;

c) la soppressione degli impianti che per la loro ubicazione turbano i valori dei beni storici ed ambientali;

d) la chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione del traffico nei centri storici e di consentire la salvaguardia dell'ambiente naturale senza compromettere lo sviluppo;

e) la presenza degli impianti nei piccoli centri, in quelli isolati ed in quelli caratterizzati da turismo stagionale.

#### Art. 2.

##### *Efficacia del piano*

1. Il piano ha la durata di cinque anni, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Indicazione delle espressioni usate per la redazione del piano*

1. Le espressioni usate per la redazione del piano sono le seguenti: «impianto», «rete», «erogatore», «colonnina», «self-service pre pagamento», «self-service post-pagamento», «apparecchi per carte di credito», «punto isolato», «punto appoggiato», «chiosco», «stazione di rifornimento», «stazione di servizio», «modifica dell'impianto», «potenziamento dell'impianto», «trasferimento dell'impianto», «concentrazione di due o più impianti», «incompatibilità tra impianto e territorio», «ragioni di utilità pubblica», «indice di elasticità», «zone territoriali comunali».

#### Art. 4.

##### *Definizione di «impianto»*

1. L'«impianto» è il complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante con i relativi serbatoi e dai beni utilizzati per la fornitura di servizi accessori.

2. Gli impianti possono essere ad uso del pubblico oppure ad uso privato nonché per auto o per natanti.

#### Art. 5.

##### *Definizione di «rete»*

1. La «rete» è l'insieme degli impianti, installati per erogare benzine, gasolio, GAS da petrolio liquefatto G.P.L., metano, ad esclusione degli impianti ad uso privato e degli impianti per natanti da diporto.

#### Art. 6.

##### *Definizione di «erogatore»*

1. L'«erogatore» è costituito dall'insieme delle attrezzature destinate al trasferimento dei carburanti dai serbatoi interrati ai serbatoi dei veicoli riforniti.

2. Esso comprende anche gli strumenti di misurazione dei volumi e/o delle quantità trasferite.

3. Esso è composto dai seguenti elementi:

- a) una pompa o un sistema di adduzione;
- b) un contatore ed un misuratore;
- c) una pistola con una valvola di intercettazione;
- d) tubazioni di connessione.

4. L'«erogatore» può essere a semplice od a doppia erogazione.

#### Art. 7.

##### *Definizione di «colonnina»*

1. La «colonnina» è costituita da uno o più erogatori.

#### Art. 8.

##### *Definizione di «self-service pre-pagamento»*

1. Il «self-service pre-pagamento» è costituito da uno o più erogatori automatici, collegati da uno o più accettori, a moneta e/o lettura ottica.

2. Il «self-service pre-pagamento» può essere installato soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.

## Art. 9.

*Definizione di «self-service post-pagamento»*

1. Il «self-service post-pagamento» è costituito da uno o più erogatori usati direttamente dall'utente, che effettua il relativo pagamento presso una apposita cassa di esazione centralizzata.

2. Il «self-service post-pagamento» può essere installato soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.

## Art. 10.

*Definizione di «apparecchi per carte di credito»*

1. Gli «apparecchi per carte di credito» sono costituiti da uno o più erogatori speciali per mezzo dei quali i possessori di carte di credito, magnetiche e non magnetiche, possono fornirsi mediante l'uso delle carte stesse, di carburanti con o senza l'assistenza di apposito personale.

2. Gli apparecchi per carte di credito possono essere installati soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.

## Art. 11.

*Definizione di «punto isolato» e di «punto appoggiato»*

1. Il «punto isolato» è un impianto, costituito da uno o più erogatori e provvisto di eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.

2. Il «punto appoggiato» è un punto isolato, collegato ad un'attività commerciale od artigianale.

## Art. 12.

*Definizione di «chiosco»*

1. Il «chiosco» è un impianto, costituito da una o più colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli.

2. Il «chiosco» deve avere i seguenti requisiti minimi:

a) la presenza di almeno due colonnine, situate nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse;

b) la presenza di un punto aria e di un punto acqua;

c) la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;

d) la presenza di un locale per addetti.

## Art. 13.

*Definizione di «stazione di rifornimento»*

1. La «stazione di rifornimento» è un impianto costituito da una o più colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli.

2. La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi:

a) la presenza di almeno quattro colonnine di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;

b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;

c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

d) la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.

## Art. 14.

*Definizione di «stazione di servizio»*

1. La «stazione di servizio» è un impianto costituito da una o più colonnine.

2. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori.

3. La «stazione di servizio» deve avere i seguenti requisiti minimi:

a) la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;

b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;

c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

d) la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq, dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonché servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori.

## Art. 15.

*Definizione di «modifica dell'impianto»*

1. Le ipotesi di «modifica dell'impianto» sono le seguenti:

a) la sostituzione di colonnina ad un solo erogatore con altra a doppia erogazione per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione;

b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione, o la sostituzione con altri serbatoi di maggiore capacità per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione;

c) il mutamento di destinazione degli erogatori e dei serbatoi riguardo al carburante trattato, tra i prodotti già indicati nel provvedimento di concessione;

d) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;

g) l'installazione di un self-service pre-pagamento presso un impianto in concessione, il cui titolare è già autorizzato per tale installazione relativamente ad altro prodotto;

h) l'aumento delle quantità massime, di cui alla lett. b) dell'art. 30;

i) la installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

## Art. 16.

*Definizione di «potenziamento dell'impianto»*

1. Le ipotesi di «potenziamento dell'impianto» sono le seguenti:

a) un aumento del numero dei prodotti erogabili;

b) la sostituzione di un prodotto con altro non indicato nel provvedimento di concessione;

c) l'installazione di attrezzature per il self-service pre-pagamento.

## Art. 17.

*Definizione di «trasferimento dell'impianto»*

1. Il «Trasferimento dell'impianto» è lo spostamento dell'impianto dal luogo in cui si trova, in un altro.

2. Tale trasferimento può avvenire nell'ambito del territorio comunale oppure nell'ambito del territorio della provincia.

## Art. 18.

*Definizione di «concentrazione di due o più impianti»*

1. La «concentrazione di due o più impianti» è la realizzazione di un solo impianto mediante l'utilizzazione di due o più impianti, già dati in concessione ed esistenti sul territorio della regione.

2. Il nuovo impianto può essere installato dove era ubicato uno degli impianti, oggetto della concentrazione, oppure su una nuova area.

3. Se il nuovo impianto viene ubicato su una area diversa da quelle già occupate dagli impianti preesistenti, essa deve essere situata nell'ambito del territorio di una delle provincie, in cui gli impianti preesistenti erano dati in concessione.

4. I suoli su cui erano installati gli impianti oggetto di concentrazione, si intendono già abilitati, per diritto quesito, per una nuova concessione, ove possibile.

## Art. 19.

*Definizione di «incompatibilità tra impianto e territorio»*

1. Le ipotesi di «incompatibilità tra impianto e territorio» sono le seguenti:

a) l'arresto o la deviazione della linea di flusso del traffico veicolare in conseguenza dell'effettuazione del rifornimento di carburanti;

b) la presenza nel tratto di strada, prospiciente l'impianto, di un semaforo, di un incrocio, di una curva o di un dosso;

c) l'impedimento totale o parziale, di visuale riguardo ai beni di interesse storico, architettonico ed ambientale a causa delle strutture dell'impianto.

## Art. 20.

*Definizione delle «ragioni di utilità pubblica»*

1. Un impianto deve essere conservato per «ragioni di utilità pubblica» quando vi sia il pubblico interesse ad evitare le seguenti situazioni, dannose per gli utenti:

a) assenza di un altro impianto nel raggio di 50 km;

b) esistenza di un «percorso» che, passando attraverso l'impianto da eliminare, sia superiore ai 15 km, misurati tra i due impianti più vicini a quello da eliminare;

c) impossibilità di sopprimere l'impianto per esigenze del piano.

## Art. 21

*Definizione dell'«indice di elasticità»*

1. L'«indice di elasticità» è il rapporto tra la capacità d'erogazione della rete e la quantità dei prodotti erogati.

## Art. 22.

*Definizione delle «zone territoriali comunali» secondo il livello di urbanizzazione ed in relazione agli impianti da installare.*

1. Le «zone territoriali comunali» sono quattro in ogni comune.

2. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, interessate da agglomerati urbani, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ovvero da porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi, e contraddistinta genericamente da un livello di urbanizzazione alto, non è consentita la installazione di nuovi impianti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa.

3. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, totalmente o parzialmente edificate e diverse da quelle, di cui al comma precedente, in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non è

inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 mc/mq nonché dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi complessi insediativi, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto, è consentita l'installazione dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e/o servizio.

4. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e dalle parti del territorio comunale, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio o medio/basso, è consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti soprattutto il veicolo.

5. Nella zona territoriale comunale, costituita in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti nelle parti del territorio comunale, di cui al comma 3, del presente articolo, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/basso o basso, è consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o di servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti la persona ed il veicolo.

6. Nella zona di cui al comma 3, la superficie minima, occupata dal chiosco, non deve essere inferiore ai mq 300; la superficie minima occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 800; la superficie minima occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1000.

7. Nella zona, di cui al comma 4, la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 1000 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1200.

8. Nella zona di cui al comma 5, la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 1200 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1400.

9. Nella zona, di cui al comma 3, la distanza minima tra impianti è di m 400.

10. Nella zona di cui al comma 4, la distanza minima tra impianti è di m 700.

11. Nella zona di cui al comma 5, la distanza minima tra impianti è di m 5000.

12. Le distanze minime tra impianti sono misurate, con riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia.

13. La distanza minima tra due impianti, situati in zone territoriali comunali diverse, di cui al comma 3, 4, 5, è uguale alla media aritmetica delle distanze minime, previste in ciascuna zona.

## CAPO II

## DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE RIGUARDO AGLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

## Art. 23.

*Istituzione della commissione consultiva regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti.*

1. È istituita presso la giunta regionale - Settore commercio - la commissione consultiva regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti.

2. La commissione di cui al comma 1, è composta come segue:

a) presidente, l'assessore della giunta regionale preposto al settore commercio od un suo delegato;

b) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Napoli e Caserta;

c) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Benevento, Avellino, Campobasso ed Isernia;

d) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Salerno e Potenza;

e) componente: l'ispettore regionale della Protezione civile e dei servizi antincendio per la Campania od un suo delegato;

f) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Napoli;

g) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Salerno;

h) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Caserta;

i) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Avellino;

l) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Benevento;

m) componente: il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio della Campania od un suo delegato;

n) componente: il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia od un suo delegato;

o) componente: il rappresentante legale dell'Unione petrolifera od un suo delegato;

p) componente: il rappresentante legale dell'Ente nazionale idrocarburi od un suo delegato;

q) componente: il rappresentante legale della Federazione nazionale commercio petroli «Assopetroli» od un suo delegato;

r) componente: il rappresentante legale della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti od un suo delegato;

s) componente: il rappresentante legale della Federazione lavoratori energia, risorse, chimica ed affini od un suo delegato;

t) componente: il rappresentante legale della Federazione autonoma benzinai od un suo delegato;

u) componente: il rappresentante legale dell'Automobile Club Italia od un suo delegato;

v) componente: il dirigente del compartimento di viabilità per la Campania dell'Azienda nazionale autonoma stradale od un suo delegato;

z) componente: il rappresentante legale dell'Associazione distributori gas petrolio liquefatto od un suo delegato;

aa) componente: il rappresentante legale della Federazione nazionale distributori e trasportatori metano od un suo delegato;

bb) n. 5 Esperti;

3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario avente qualifica dirigenziale, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania.

4. Il segretario è coadiuvato da un idoneo Ufficio di segreteria, costituito con provvedimento dell'assessore di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 1.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al commercio e dura in carica 5 anni.

6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto di maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione di norma almeno dieci giorni prima.

8. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione, di cui al comma 1, è corrisposta un'indennità di presenza per l'importo di lire cinquantamila, nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione.

## Art. 24.

### Competenza della commissione consultiva regionale

1. La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'ente interessato prima dell'emissione dei seguenti provvedimenti:

a) i provvedimenti di concessione o di revoca della concessione, di cui ai capi III, V, VI e VII;

b) i provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 62 e 63.

2. La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'ente interessato riguardo alle seguenti attività:

a) determinazione dei criteri generali per l'esercizio della funzione, di cui alla presente legge;

b) elaborazione di proposte od iniziative inerenti la funzione, di cui alla presente legge.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, i pareri di cui ai commi precedenti si intendono espressi favorevolmente.

## CAPO III

### DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO.

## Art. 25.

### Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione

1. I comuni, di cui alla tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, esclusi gli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

2. I comuni, non compresi nella tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o più impianti, di cui all'art. 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22 dello stesso comune.

3. I comuni emettono i provvedimenti di concessione, riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico e situato in una delle loro zone territoriali, di cui all'art. 22.

4. La regione Campania, in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o più impianti, di cui all'art. 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22, di comuni diversi con esclusione dei comuni, di cui alla tab. A) allegata, i cui impianti non sono mai utilizzati per concentrazioni.

5. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, sono emessi, dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II.

## Art. 26.

### Numero delle concessioni

1. I provvedimenti di concessione di cui all'art. 25, sono emessi in numero limitato in conformità alle previsioni, contenute nelle tabelle A) e B) allegate.

2. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 2 e 4, dell'art. 25 sono emessi previo rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante degli ultimi dodici mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

## Art. 27.

*Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, nella stessa gli aspiranti devono dichiarare:

a) nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro della Comunità economica europea, oppure quella di uno Stato, che offra condizioni di reciprocità;

c) la zona territoriale comunale, di cui all'art. 22, scelta per installarvi l'impianto;

d) il possesso dell'atto di assenso con firma autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal quale risulti la disponibilità del terreno, su cui l'impianto è da installare, che è allegato alla domanda in originale od in copia autenticata;

e) i prodotti per la cui distribuzione è chiesta la concessione;

f) il numero degli apparecchi automatici, da installare nell'impianto, per ciascuno dei prodotti da erogare;

g) la capacità in metri cubi del serbatoio o dei serbatoi, a cui sono collegati i singoli erogatori;

h) le eventuali quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificanti e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, da tenere presso l'impianto;

i) il possesso della documentazione tecnica, a firma di professionista abilitato, dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto, che è allegata alla domanda;

l) il possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica, da provare con idonea documentazione, allegata alla domanda, avendo l'ente concedente una discrezionalità di accertamento al riguardo;

m) il possesso del requisito di buona condotta morale e civile, avendo l'ente concedente una discrezionalità di accertamento al riguardo.

2. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto con il comma 1, lettera l) idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 5 mc.

## Art. 28.

*Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato:

a) nome, cognome, dati, luogo di nascita, residenza del rappresentante legale;

b) codice fiscale o partita IVA della persona giuridica;

c) sede e domicilio fiscale della persona giuridica;

d) la denominazione della persona giuridica, contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto per le associazioni e le fondazioni nonché nel contratto e nei significativi atti compiuti per le Società, i cui documenti sono allegati in originale od in copia autenticata alla domanda;

e) il possesso della nazionalità italiana oppure quella di uno Stato membro della Comunità economica europea, oppure quella di uno Stato che offra condizioni di reciprocità;

f) il possesso del requisito, di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art. 27, riguardo ai rappresentanti legali delle persone giuridiche;

g) gli elementi di valutazione con i relativi documenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del comma 1, dell'art. 27;

2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto con il comma 1, lettera l) dell'art. 27, idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi la capacità complessiva di almeno 500 mc.

## Art. 29.

*Emissione dei pareri del comando dei VV.FF. dell'U.T.I.F. della soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S. della provincia, dei comuni interessati.*

1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 27, ed all'art. 28, l'ente competente, di cui all'art. 25, chiede un parere riguardo a ciascuna domanda al comando dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla sicurezza dell'impianto ed un parere all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio, quanto alle situazioni tecnico fiscali, relative alla persona dell'aspirante.

2. Sono chiesti inoltre dall'ente competente, di cui all'art. 25, un parere al compartimento per la Viabilità in Campania dell'Azienda nazionale autonoma strade, qualora l'impianto sia da collocare su strada statale ed alla Soprintendenza per la Campania sui Beni Ambientali ed Architettonici, quando sia ritenuto utile od opportuno.

3. È chiesto poi dall'ente competente, di cui all'art. 25, un parere alla provincia, qualora l'impianto sia da collocare su strada provinciale.

4. È chiesto, infine, dall'ente competente, di cui al comma 4, dell'art. 25, parere ai comuni interessati.

## Art. 30.

*Contenuto del provvedimento di concessione e modalità di rilascio*

1. La concessione ha la durata di 18 anni.

2. Nel provvedimento di concessione sono determinate le seguenti prescrizioni:

a) l'indicazione dei prodotti, oggetto della concessione, il numero degli erogatori e delle colonnine, la capacità dei serbatoi per ciascuno dei prodotti;

b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, che sono custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;

c) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del collaudo di cui al capo XI art. 75;

d) il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto;

e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal comando dei VV.FF., disciplinato dall'art. 29;

g) il divieto di apportare modifiche, o compiere operazioni non autorizzate all'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata;

h) l'obbligo dal concessionario di consentire agli aventi diritto il libero accesso all'impianto, per le verifiche ed i controlli della Pubblica Amministrazione.

3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.

4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al presente capo ed all'art. 19 del capo I. L'ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

5. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

6. Sono escluse dal divieto di cui al comma 5, le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscono unico punto di rifornimento di carburanti e distante almeno Km 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

#### Art. 31.

##### *Revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione è revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) se l'impianto è posto in esercizio prima del collaudo di cui alla lettera c) del comma 2, dell'art. 30;

b) se l'impianto è posto in esercizio dopo il termine di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 30;

c) se l'impianto compie operazioni non autorizzate e/o muta destinazione, di cui alla lettera g) del comma 2, dell'art. 30;

d) se non è assicurata la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione, di cui alla lettera e) del comma 2, dell'art. 30, previo due diffide consecutive nel corso di un anno a riattivare l'impianto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto nelle mani del concessionario;

e) se il concessionario non ottempera ai propri doveri, di cui alle lettere f), h) del comma 2, dell'art. 30;

f) se vi sono esigenze di pubblico interesse;

g) se vi è incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, qualora il concessionario non effettui il trasferimento dell'impianto nel termine di cui al comma 1, dell'art. 80;

h) se vi è rinuncia alla concessione.

2. La revoca della concessione è decisa previo parere della commissione di cui al capo II, dal comune o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato nel quale è stabilita la data di chiusura dell'esercizio.

3. Il concessionario ha il dovere della rimozione, se l'impianto è oggetto della revoca di concessione ed è sul terreno di proprietà della Pubblica Amministrazione.

4. Il termine, di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 30, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione nelle mani del concessionario e può essere prorogato dall'ente competente, qualora l'interessato abbia fatto pervenire all'ente competente una richiesta scritta di proroga almeno quindici giorni prima della scadenza.

5. Il termine di cui al comma 4, non può essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore.

6. Quando l'ente competente revoca il provvedimento di concessione per esigenze di pubblico interesse o per incompatibilità tra impianto e territorio, di cui alle lettere f) e g) del comma 1, il concessionario è indennizzato dall'ente, che irroga la revoca, per il solo valore residuo dell'impianto, da stabilire mediante stima dell'Ufficio tecnico dell'ente interessato.

7. L'indennizzo, di cui al comma 6, non è erogato, se il concessionario chiede ed ottiene dall'ente competente una nuova concessione in sostituzione di quella revocata.

8. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1, il concessionario, che abbia determinata la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto, chiede insieme al successore, un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro tre mesi dalla data della successione tra vivi.

9. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1, il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro un anno dalla data di apertura della successione per causa di morte.

10. I successori, di cui ai commi 8 e 9 hanno la facoltà di tenere in esercizio l'impianto fino alla data di ricezione del provvedimento, con il quale l'ente competente decide sulla domanda di nuova concessione, a condizione che documentino il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), e) e m), del comma 1, dell'art. 27, se trattasi di persona fisica e di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g), limitatamente quest'ultima all'elemento di valutazione, di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 27, se trattasi di persona giuridica.

11. L'ente competente decide sulle domande per l'emissione del provvedimento di nuova concessione, di cui ai commi 8 e 9, entro un anno dalla data di ricezione della relativa domanda; decorso tale termine la domanda si intende respinta.

12. L'installazione o l'esercizio di un impianto senza concessione configura l'ipotesi di reato, di cui al quarto comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

#### CAPO IV

### DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DI GAS DA PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO.

#### Art. 32.

##### *Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione*

1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, degli impianti, di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

2. I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove è distribuito gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, e situato in una delle zone territoriali, di cui all'art. 22.

3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 2, sono emessi dopo che il comune ha acquisito il parere vincolante della giunta regionale mediante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 5% riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio regionale, in conformità al D.P.C.M. 11 settembre 1989.

#### Art. 33.

##### *Condizioni essenziali per l'emissione dei provvedimenti di concessione.*

1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi siano le seguenti condizioni essenziali:

a) vi siano tra l'impianto da installare e gli impianti già dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 4,5 km e comunque una distanza non inferiore ai 20 km, da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia;

b) il comune interessato abbia almeno 20 mila abitanti;

c) il comune interessato non abbia 20 mila abitanti ma nel raggio di 4,5 km dal luogo indicato per l'installazione del nuovo impianto siano compresi il territorio o parte del territorio di più comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva, inclusa quella del comune interessato, non sia inferiore ai 20 mila abitanti.

2. I comuni di Napoli, Arzano, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano, Mugnano, Portici, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi sia tra l'impianto da installare e gli impianti già dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 2,5 km e comunque una distanza non inferiore agli 8 km da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia.

3. Il numero complessivo dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 32 non deve superare il limite massimo del 5% del numero dei provvedimenti di concessione, relativi agli impianti della rete, di cui all'art. 5.

## Art. 34.

*Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, e gli aspiranti dichiarano ed allegano alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), tenendo conto della necessità di osservare le norme di sicurezza per gli impianti, di cui si tratta, contenute nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

## Art. 35.

*Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato ed allegato quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), tenendo conto della necessità di osservare le norme di sicurezza degli impianti di cui si tratta, contenute nel D.P.R. 12 gennaio 1971 n. 208.

2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

## Art. 36.

*Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. della soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati.*

1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 34 ed all'art. 35, l'ente competente, di cui all'art. 32, chiede i pareri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, dell'art. 29.

## Art. 37.

*Contenuto del provvedimento di concessione*

1. La concessione ha la durata di 18 anni.

2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 2, dell'art. 30.

3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.

4. Il concessionario, almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente decide sulla domanda entro l'anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

## Art. 38.

*Revoca del provvedimento di concessione*

1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 31.

## CAPO V

**DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DI METANO PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO.**

## Art. 39.

*Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione*

1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio, nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, degli impianti, dove è distribuito metano per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

2. I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, situato nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dove è distribuito metano per auto ad uso del pubblico.

3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 2, sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II.

## Art. 40.

*Numero delle concessioni*

1. I provvedimenti di concessione, di cui all'art. 39, sono emessi in numero limitato in conformità alle previsioni contenute nella tabella C) allegata, con priorità per le stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus e taxi).

## Art. 41.

*Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m).

2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'auto o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

## Art. 42.

*Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano per iscritto ed allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1) alle lettere: a), b), c), d), e), f) e g).

2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'auto o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

#### Art. 43.

*Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della soprintendenza della Campania su beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati.*

1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 41 ed all'art. 42, l'ente competente, di cui all'art. 40, chiede i pareri di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 29.

#### Art. 44.

##### *Contenuto del provvedimento di concessione*

1. La concessione ha la durata di 18 anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, dell'art. 30.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine la domanda si intende respinta.

#### Art. 45.

##### *Revoca del provvedimento di concessione*

1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 31.

#### CAPO VI

#### DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE AI NATANTI DI CARBURANTI LIQUIDI AD USO DEL PUBBLICO.

#### Art. 46.

##### *Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione*

1. La regione Campania, in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico.

2. L'emissione dei provvedimenti di concessione, di cui al comma 1, è subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti:

- a) la necessità di fornire un numero congruo di natanti;
- b) l'impianto è previsto in una parte del territorio avente caratteristiche tali da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali;
- c) qualora l'aspirante sia un'associazione, vi siano almeno cinquanta soci in essa;
- d) qualora l'impianto debba essere installato su area del demanio marittimo, vi sia il preventivo nulla osta della competente autorità.

3. La regione Campania, ed in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per natanti ad uso del pubblico.

4. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 3, sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II.

#### Art. 47.

##### *Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m).

2. L'aspirante dichiara altresì nella domanda:

- a) il numero presunto di natanti da rifornire;
- b) la volontà di non rifornire veicoli stradali;
- c) il possesso del preventivo nulla osta dell'autorità competente, che è allegato in originale od in copia autenticata, alla domanda, se occorre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera d).

3. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

4. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

#### Art. 48.

##### *Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione*

1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano per iscritto ed allegano quanto prescritto nell'art. 28 comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f) e g).

2. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

#### Art. 49.

*Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della soprintendenza per la Campania ai beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati.*

1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 47 ed all'art. 48, l'ente competente, di cui all'art. 46, chiede i pareri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, dell'art. 29.

#### Art. 50.

##### *Contenuto del provvedimento di concessione*

1. La concessione ha la durata di diciotto anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), del comma 2, dell'art. 30.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiederne il rinnovo, osservando le prescrizioni, di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

## Art. 51.

*Revoca del provvedimento di concessione*

1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 31.

2. La revoca della concessione è decisa dall'ente competente al rilascio della stessa con provvedimento motivato, nel quale è stabilita la data di chiusura di esercizio.

## CAPO VII

## DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.

## Art. 52.

*Competenza ed emettere i provvedimenti di autorizzazione*

1. I comuni emettono provvedimenti di autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti contemplati dal I e II comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

2. I comuni emettono i provvedimenti di autorizzazione riguardo alla successione fra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti ad uso privato.

3. I provvedimenti di autorizzazione, di cui ai commi 1 e 2, sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II.

4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, non è emanato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i serbatoi da installare abbiano una capacità complessiva inferiore ai 10 mc, fatta eccezione per le attività di durata non inferiore ad un anno;

b) non sia previsto un sistema omologato di misurazione del carburanti da erogare;

c) sia previsto un consumo annuo di carburante inferiore ai 200 mila litri annui riguardo alla attività industriale o del terziario, nonché un consumo annuo di carburante inferiore ai 100 mila litri annui, riguardo all'attività agricola, fatta eccezione per l'ipotesi in cui per esigenze di carattere logistico sia difficile il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.

## Art. 53.

*Domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata al comune competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), d), e), f), g), i) e m).

2. Gli aspiranti, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda di cui al comma 1:

aa) il luogo, compreso nel territorio comunale e scelto per installarvi l'impianto;

bb) l'esercizio di una attività nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario, che determini la necessità di un rifornimento del carburante, riservato ed esclusivo;

cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio, di cui alla lettera bb);

dd) la volontà di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);

ee) la difficoltà che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di autorizzazione invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.

3. La firma, posta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## Art. 54.

*Domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione*

1. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione, deve essere inviata al comune competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e) ed f), e nell'art. 27 comma 1 alle lettere: d), e), f), g) e i).

2. I rappresentanti legali, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda, di cui al comma 1:

aa) il luogo compreso nel territorio comunale e scelto per installarvi l'impianto;

bb) l'esercizio di una attività nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario che determini la necessità di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo;

cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio di cui alla lettera bb);

dd) la volontà di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);

ee) la difficoltà che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di concessioni invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.

3. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## Art. 55.

*Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. e della soprintendenza della Campania sui beni ambientali ed architettonici*

1. Dopo la ricezione delle domande di cui agli art. 53 e 54 il comune ai fini dell'installazione dell'impianto deve munirsi del parere degli enti competenti per territorio in materia urbanistica, ambientale di sicurezza e fiscale ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

## Art. 56.

*Contenuto del provvedimento di autorizzazione*

L'autorizzazione ha una durata non superiore ai 5 anni.

2. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere a), c), d), f), g) e h) del comma 2 dell'art. 30.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della stessa nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.

4. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti, ulteriori prescrizioni:

aa) l'indicazione dell'attività, svolta dal concessionario e della necessità di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo;

bb) la durata della autorizzazione;

cc) il divieto di fornire carburante a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera dd) del comma 2, degli artt. 53 e 54.

5. Il titolare dell'autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, può chiederne il rinnovo osservando le prescrizioni di cui al presente capo; l'ente competente decide sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

## Art. 57.

*Revoca del provvedimento di autorizzazione*

1. La revoca del provvedimento di autorizzazione è disciplinata giusta il comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), e) e h), dell'art. 31.

2. La revoca dell'autorizzazione è decisa dal comune con provvedimento motivato, nel quale è stabilita la data di chiusura dell'impianto.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha il dovere della riduzione in pristino, se l'impianto, oggetto della revoca dell'autorizzazione, è su terreno di proprietà della pubblica Amministrazione.

4. Il termine, di cui alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 30, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani del titolare e può essere prorogato dal comune, qualora l'interessato abbia fatto pervenire una richiesta scritta di proroga, almeno 15 gg. prima della scadenza.

5. Il termine di cui al comma 4, non può essere prorogato di oltre 6 mesi fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore.

6. Inoltre la revoca del provvedimento di autorizzazione è disciplinata giusta i commi 8, 9, 10, 11, e 12 dell'art. 31.

7. Infine il provvedimento di autorizzazione è revocato se è accertato il rifornimento di carburanti a terzi per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera *dd*), del comma 2, degli artt. 53 e 54 in conformità alla lettera *cc*) del comma 4, dell'art. 56.

#### Art. 58.

*Disciplina delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti per auto ad uso privato.*

1. La modifica di un impianto per la distribuzione di carburanti per auto ad uso privato, secondo le definizioni di cui all'art. 15 comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), è autorizzata dal comune competente per territorio.

2. Non sono modificate, di cui al comma 1, le operazioni di manutenzione straordinaria, di cui al comma 3 dell'art. 61.

3. Il potenziamento di un impianto secondo la definizione di cui all'art. 16 comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*), è autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II del comune competente per territorio.

4. Il prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti ad uso privato è autorizzato dal comune competente per territorio, nell'ipotesi in cui i veicoli e le apparecchiature da rifornire siano in attività in luoghi lontani, in relazione alla difficoltà di spostamento, dall'impianto autorizzato.

5. Il procedimento per la richiesta, l'emissione, la revoca di una autorizzazione, di cui ai commi 1, 3 e 4, è disciplinato dalle prescrizioni contenute nell'art. 65.

#### CAPO VIII

**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN CONCESSIONE DI CUI AL CAPO III, AL CAPO IV, AL CAPO V, ED AL CAPO VI.**

#### Art. 59.

*Installazione di self-service post-pagamento*

1. L'installazione di un self-service post-pagamento secondo la definizione di cui all'art. 9, presso un impianto in concessione, non è soggetta ad autorizzazione.

2. La variazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente comunicata all'ente concedente, e realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali vigenti.

#### Art. 60.

*Installazione di apparecchi per carte di credito*

1. L'installazione di apparecchi per carte di credito, secondo la definizione di cui all'art. 10, presso un impianto in concessione, non è soggetta ad autorizzazione ma è consentita sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

*a*) impianto dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento;

*b*) impianto dotato di apparecchiature self-service post-pagamento;

*c*) impianto abilitato alla prestazione del servizio notturno;

*d*) impianti localizzati sulle grandi direttrici viarie, con particolare riferimento alle strade statali o provinciali.

#### Art. 61.

*Modifica di un impianto in concessione*

1. La modifica di un impianto di distribuzione carburanti per auto o per natanti in concessione, secondo la definizione di cui all'art. 15, non è soggetta ad autorizzazione.

2. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente, nonché all'U.T.I.F. ed al comando provinciale VV.FF., competenti per territorio e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

4. I concessionari sono tenuti altresì a comunicare al Servizio commercio della regione Campania, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la nuova composizione degli impianti a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'anno.

#### Art. 62.

*Potenziamento di un impianto in concessione*

1. Il potenziamento di un impianto distribuzione carburanti in concessione per auto, secondo la definizione di cui all'art. 16, lettere *a*), *b*) e *c*), è autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II, dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

*a*) il titolare di un impianto in concessione per auto, nel chiedere il potenziamento, è obbligato ad esprimere la volontà di rinunciare alla concessione relativa ad un altro impianto di carburanti per auto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi 12 mesi) e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento;

*b*) la revoca della concessione per rinuncia di cui alla lettera *a*), è emanata dopo la emissione del provvedimento di autorizzazione, concernente il potenziamento richiesto.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo la cui erogazione deve essere sempre autorizzata.

3. Il potenziamento di un impianto, secondo la definizione degli artt. 8 e 16 lettera *a*) e *b*) è autorizzato, limitatamente al prodotto gasolio, solo se il comune ove è installato l'impianto è compreso tra i comuni di cui alle tabelle *D*) ed *E*) allegate.

4. Il potenziamento di un impianto in concessione per il rifornimento di natanti, secondo la definizione di cui all'art. 16 lettere *a*) e *b*), è autorizzato dalla regione Campania ed in particolare dalla giunta, dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II.

5. Il potenziamento di un impianto in concessione secondo la definizione, di cui agli artt. 8 e 16, lettera *c*), è autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II, dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

*a*) il titolare di un impianto in concessione nel chiedere l'installazione di un self-service pre-pagamento è obbligato ad osservare le prescrizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1;

*b*) il numero dei self service pre pagamento non è superiore a quello previsto dal Piano, di cui alla Tabella *F*) allegata;

*c*) nell'ipotesi di più richieste tra loro concorrenti, è osservato il seguente ordine di precedenza:

*aa*) innanzi tutto è preferito il titolare dell'impianto in concessione, che assicuri con l'installazione dei self service pre pagamento la maggiore varietà dei tipi di carburante erogati;

*bb*) poi è preferito il titolare dell'impianto in concessione che rifornisca il maggiore numero di veicoli, contemporaneamente presenti, senza recare intralcio alla circolazione stradale;

*cc*) ancora è preferito il titolare dell'impianto che abbia il più alto valore di erogato medio annuo negli ultimi tre anni;

*dd*) infine è preferito il titolare dell'impianto in concessione che sia in turno per il servizio notturno.

## Art. 63.

*Trasferimento di un impianto nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro*

1. Il trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti per auto in concessione, secondo la definizione di cui all'art. 17, è autorizzato, dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II, dal comune competente per territorio.

2. Se il trasferimento di un impianto avviene nell'ambito del territorio di una provincia, esso è autorizzato dalla regione Campania, dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II, previo nulla-osta del comune di origine e del comune di destinazione.

3. I provvedimenti di autorizzazione ai trasferimenti di impianti sono emanati, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sono trasferibili solo ed esclusivamente gli impianti in concessione rimossi o da rimuovere per esigenze di pubblico interesse installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi), ovvero autorizzati alla sospensione dell'attività con provvedimento della competente autorità amministrativa;

b) non è consentito il trasferimento parziale di un impianto in concessione;

c) i luoghi scelti per effettuare i trasferimenti degli impianti sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22;

d) sono vietati i trasferimenti da un comune ad un altro degli impianti in concessione, qualora il comune di destinazione sia già dotato del numero degli impianti previsti dal Piano, di cui alla tabella B;

e) un impianto di distribuzione carburanti per auto in concessione non è trasferito se il luogo scelto per il trasferimento faccia prevedere le ipotesi di incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19.

4. Il suolo su cui era installato l'impianto trasferito si intende già abilitato, per diritto quesito, per una nuova concessione, ove possibile.

5. Il trasferimento di un impianto per il rifornimento di natanti, secondo la definizione di cui all'art. 17, è autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II, dalla regione Campania, in particolare alla giunta regionale.

## Art. 64.

*Prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione*

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione da parte degli utenti è autorizzato dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il prelievo di carburante deve avvenire in recipienti omologati in base alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi, presso impianti dotati di ampio piazzale, ubicati in area situata fuori dalla sede stradale;

b) l'autorizzazione al prelievo di carburante presso impianti ha la durata di un anno e può essere rinnovata;

c) il comune deve indicare nel provvedimento di autorizzazione l'impianto o gli impianti in concessione, presso cui il prelievo può essere effettuato;

d) gli utenti interessati devono risultare in possesso di veicoli ad apparecchiature da rifornire, tenendo conto delle difficoltà di spostamento, nei luoghi dove sono in attività.

## Art. 65.

*Procedimento per la richiesta, l'emissione e la revoca di un'autorizzazione di cui al presente capo*

1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e allegato alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a) e b), nonché quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b) e d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione.

2. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano e allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere a), b), d), ed e), nonché anche quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alla lettera d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione.

3. Nelle domande di cui al comma 1, ed al comma 2; gli aspiranti dichiarano di essere già titolari di concessioni, indicandone gli estremi ed il contenuto, nonché l'oggetto della richiesta di autorizzazione, allegando i documenti probatori, ritenuti utili ed opportuni, fatta salva la facoltà dell'ente competente di chiedere ulteriori documenti per completare l'istruzione di ciascuna pratica.

4. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Dopo la ricezione delle domande, di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, l'ente competente chiede i pareri, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 29, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione, di cui agli artt. 60 e 64.

6. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti prescrizioni:

a) la descrizione analitica dell'oggetto della autorizzazione;

b) il divieto di utilizzare l'autorizzazione prima del collaudo, di cui all'art. 75, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione di cui agli artt. 60 e 64;

c) il termine di ultimazione dei lavori, qualora siano previsti, in relazione all'attività autorizzata;

d) l'obbligo dell'autorizzato di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal comando provinciale dei VV.FF., quando esso sia richiesto.

7. Il provvedimento di autorizzazione è revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) se l'autorizzazione è utilizzata prima del collaudo di cui alla lettera b), comma 6;

b) se i lavori previsti in relazione dell'attività autorizzata, non siano ultimati nel termine, di cui alla lettera c) del comma 6;

c) se vi è rinuncia all'autorizzazione.

8. Il termine, di cui alla lettera c), del comma 6, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani del concessionario e può essere prorogato qualora l'interessato abbia fatto pervenire, all'ente competente, richiesta scritta di proroga, almeno quindici giorni prima della scadenza.

9. Il termine, di cui al comma 8, non può essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore.

10. Il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto, nel chiedere insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente, in conformità agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti, affinché l'ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni nella nuova concessione.

11. Il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto, nel chiedere il nuovo provvedimento di concessione in conformità agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti affinché l'ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni della nuova concessione.

## CAPO X

## DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA RIGUARDO ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN CONCESSIONE AD USO DEL PUBBLICO.

## Art. 66.

*Orario giornaliero di apertura e chiusura*

1. I comuni allo scopo di assicurare l'uniformità del servizio, fissano l'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico, su territorio di appartenenza, con i seguenti criteri:

a) l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere di cinquantadue ore;

b) i predetti impianti devono restare comunque aperti, in tutto il territorio regionale, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19;

c) rispetto al predetto orario minimo di apertura, la disciplina degli orari addizionali è rimessa agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori rappresentative a livello nazionale.

2. I comuni di cui al comma 1, possono consentire con provvedimento motivato ulteriori trenta minuti di apertura e/o chiusura anche per una parte del territorio comunale.

3. Gli impianti in concessione, di cui all'art. 8, sono sempre aperti, a condizione che siano in esercizio senza l'assistenza del personale.

4. I comuni possono consentire con provvedimento motivato che gli impianti in concessione, concernenti la distribuzione solo di metano o di solo gas da petrolio liquefatto ad uso del pubblico, siano sempre aperti.

5. Le richieste fatte per avere i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, sono formulate e fatte pervenire al comune interessato a cura dei concessionari e dei gestori con sottoscrizione, autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4 gennaio 1968, N. 15.

#### Art. 67.

##### *Turni per i giorni festivi e per il mercoledì pomeriggio*

1. I comuni, per assicurare la continuità del servizio, stabiliscono i turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, per le domeniche, per i giorni festivi infrasettimanali e per il mercoledì pomeriggio, tenendo conto delle esigenze dei concessionari e dei gestori interessati, nonché delle necessità dei comuni vicini.

2. I comuni, nello stabilire i turni di cui al comma 1, osservano le seguenti regole fondamentali:

a) nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane in esercizio il 25% degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66;

b) gli impianti che sono in esercizio la domenica, non sono in attività nella giornata di lunedì, oppure, se il lunedì è festivo, nel primo giorno feriale successivo;

c) gli impianti che sono in esercizio nei giorni festivi infrasettimanali, sono regolarmente in attività nei giorni feriali successivi;

d) nel pomeriggio del mercoledì rimane in esercizio il 25%, degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66;

e) gli impianti che sono in esercizio nel pomeriggio del mercoledì, sono regolarmente in attività nei giorni festivi successivi.

#### Art. 68.

##### *Turni per il servizio notturno*

1. I comuni, per assicurare la continuità del servizio, stabiliscono i turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico, sul territorio di appartenenza, nelle ore notturne ed in particolare dalle ore 22 all'inizio dell'orario diurno nei mesi da ottobre ad aprile, nonché dalle ore 22,30 all'inizio dell'orario diurno nei mesi da maggio a settembre, tenendo conto delle esigenze dei concessionari e dei gestori nonché delle necessità dei comuni vicini. Le richieste e le rinunce relative al servizio notturno per l'anno successivo, saranno inoltrate dai concessionari ai comuni competenti per territorio, entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. I comuni nello stabilire i turni, di cui al comma 1, osservano le seguenti norme fondamentali:

a) occorre garantire un'equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti aperti;

b) potrà essere consentito l'inserimento nel servizio notturno di un impianto quando lo stesso costituisce unico punto di riferimento notturno sulla viabilità ordinaria, per un tratto di almeno km 15;

c) i comuni capoluogo di provincia potranno usare come parametro di riferimento la suddivisione del territorio in zone, anche in rapporto alla popolazione residente, in linea di massima un impianto notturno ogni 30.000 abitanti e dal parco macchine in esse gravitante, onde assicurare un'equilibrata presenza del servizio notturno;

d) bisogna dare precedenza nella scelta degli impianti a quelli idonei ad assicurare la più completa erogazione dei carburanti ad ogni categoria di utenti;

e) nella ipotesi di più richieste per lo stesso turno ed a parità di servizio offerto, deve essere stabilito un turno annuale;

f) l'inosservanza dei turni per il servizio notturno determina l'esclusione dai turni per il periodo massimo di un anno.

3. I comuni trasmetteranno al settore commercio della regione Campania l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

#### Art. 69.

##### *Turni per riposo annuale*

1. I comuni, per consentire ai gestori di godere ogni anno solare di un periodo di riposo non superiore alle due settimane consecutive, stabiliscono appositi turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, tenendo conto delle richieste, fatte dai gestori interessati e d'intesa con i concessionari parimenti interessati.

2. Nello stabilire i turni, di cui al comma 1, i comuni garantiscono il funzionamento di almeno il 50% degli impianti in concessione.

3. I periodi di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti a richiesta ed in modo da garantire le esigenze dell'utenza, in qualunque mese dell'anno solare, tenendo conto sempre dei turni, di cui all'art. 67 ed all'art. 68.

#### Art. 70.

##### *Autorizzazioni all'inosservanza dei turni*

1. I comuni hanno la potestà di autorizzare l'inosservanza dei turni, di cui agli artt. 67, 68 e 69, qualora si verificano le seguenti situazioni:

a) vi sia sul territorio comunale un numero di impianti in concessione non superiore a tre;

b) vi sia un impianto in concessione, situato in una località di particolare interesse turistico, il cui funzionamento consenta il rifornimento per un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare ad una maggiore utenza straordinaria;

c) vi sia un impianto in concessione, situato su strada di grande comunicazione al di fuori dei centri abitati;

d) vi siano gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati, altre manifestazioni similari e l'inosservanza dei turni non superi le 48 ore.

2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, è rilasciata dal comune competente per territorio, previa richiesta del gestore interessato, d'intesa con il concessionario parimenti interessato.

#### Art. 71.

##### *Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione per causa di forza maggiore*

1. I comuni hanno la potestà di autorizzare la chiusura temporanea degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, se vi è una causa di forza maggiore che determini un'oggettiva impossibilità di funzionamento.

2. La chiusura temporanea di un impianto in concessione, di cui al comma 1, ha i sottoindicati periodi massimi di durata:

a) se manca il gestore, l'impianto non può restare chiuso per più di sei mesi in un anno solare;

b) se trattasi di impianto in concessione, ubicato in località ad intenso movimento turistico stagionale, esso non può restare chiuso per più di otto mesi nell'anno solare;

c) in tutti gli altri casi la chiusura dell'impianto in concessione non può durare oltre l'anno solare ma può essere prorogata con provvedimento motivato, persistendo la causa di forza maggiore.

3. I comuni competenti per territorio hanno la potestà di ordinare per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse la chiusura immediata degli impianti in concessione e, se occorre, lo svuotamento dei serbatoi.

## Art. 72.

*Emissione di pareri*

1. I comuni prima di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 67 e 68 chiedono il parere all'Unione petrolifera, all'E.N.I., alla F.I.G.I.S.C. alla F.A.I.B., all'A.C.I. - sede competente per territorio.

2. I pareri, di cui al comma 1, si presumono favorevoli se non sono fatti pervenire al comune richiedente entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

3. I comuni, di cui al comma 1, assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti in concessione, facendo esporre dai concessionari e dai gestori interessati appositi cartelli indicatori nei predetti impianti, muniti degli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

## Art. 73.

*Controlli e sanzioni amministrative*

1. I controlli per l'osservanza dell'apertura e chiusura degli impianti in concessione, di cui al presente capo, sono effettuati dagli agenti di polizia, addetti alla vigilanza sul traffico.

2. L'inosservanza degli orari di apertura e chiusura degli impianti, di cui al presente capo è punita con l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

3. Le sanzioni, di cui al comma precedente, sono irrogate dal comune competente per territorio, in conformità alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, che beneficia dei relativi proventi.

## Art. 74.

*Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico.*

1. Gli impianti in concessione, concernenti la distribuzione ai natanti di: carburanti liquidi ad uso del pubblico, sono esonerati dall'osservanza di uno specifico periodo di apertura e chiusura e dall'osservanza di turni.

## CAPO XI

DISCIPLINA DEI COLLAUDI E DELL'ATTIVO  
DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

## Art. 75.

*Collaudi*

1. I nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita commissione, nominata dal comune, sul cui territorio è ubicato l'impianto da collaudare e composta come segue:

a) presidente: un funzionario, avente qualifica dirigenziale, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore, preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania;

b) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio, od un suo delegato;

c) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, od un suo delegato;

d) componente: il sindaco del comune, sul cui territorio è ubicato l'impianto, od un suo delegato;

e) segretario: un funzionario, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania.

2. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione, di cui al comma 1, è corrisposto, a cura e spese del concessionario, un compenso di lire centomila nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e della indennità di missione.

3. Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione e/o dell'autorizzazione è trasmesso a cura del segretario della commissione, di cui al comma 1, all'ente concedente, che ne invia copia all'intestatario della concessione e/o dell'autorizzazione.

## Art. 76.

*Funzioni di indirizzo*

1. La regione Campania, in particolare la giunta regionale, esercita la funzione di indirizzo affinché i comuni attuino le norme, contenute nella presente legge, in modo uniforme.

2. La funzione, di cui al comma 1, è esercitata mediante l'emanazione dei provvedimenti di orientamento, che di volta in volta sono ritenuti utili od opportuni.

## Art. 77.

*Funzione di vigilanza*

1. La regione Campania ed i comuni interessati vigilano sulla osservanza delle prescrizioni, contenute nella legge.

2. I funzionari regionali e comunali nonché i terzi, formalmente incaricati dalla regione Campania e dai comuni interessati, hanno libero accesso agli impianti, di cui alla presente legge, allo scopo di ottenere le notizie occorrenti, che possono anche essere chieste per iscritto dalla regione Campania e dai comuni interessati.

## Art. 78.

*Funzione di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni provinciali comunicano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e per ogni anno, l'elenco dei provvedimenti di annullamento degli atti comunali, eliminati per violazione della presente legge.

2. La comunicazione, di cui al comma 1, è inviata all'assessore della giunta regionale della Campania preposto al settore commercio.

3. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della Campania, preposto al settore commercio, una copia di tutti gli atti, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla adozione degli atti medesimi.

4. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della Campania, preposto al settore commercio, una copia di tutti gli atti esecutivi, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro tre mesi dalla adozione degli atti medesimi.

## CAPO XII

## NORME TRANSITORIE

## Art. 79.

*Norma transitoria di cui al capo II*

1. Fino all'emissione del provvedimento di nomina della commissione consultiva regionale, di cui al capo II, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprime i pareri, di cui all'art. 24 la commissione consultiva regionale, già costituita quando era vigente la legge regionale 28 agosto 1984, n. 42.

## Art. 80.

*Norme transitorie, di cui ai capi III, IV e V*

1. Gli impianti in concessione che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi a seguito di provvedimento di sospensione, in corso di validità, emesso dalla competente autorità amministrativa possono essere utilizzati entro e non oltre sei mesi per richiedere la concessione a seguito di concentrazione o il potenziamento di cui agli artt. 25, 26 e 62.

2. Se vi è incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, il comune, competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre due anni, decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli artt. 31, comma 1, lettera g); 38; 45; 51, comma 1.

3. Il concessionario interessato, di cui al comma 1, può richiedere il trasferimento dell'impianto nell'ambito dello stesso comune, osservando le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, lettere b), c) ed e) dell'art. 63.

4. Entro un anno, che decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario, di cui ai commi 1 e 2, può adeguarsi di propria iniziativa ai criteri fissati dal piano.

5. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d); 38; 45; 51, comma 1, il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto prima della entrata in vigore della presente legge, chiede insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata ottenuta già la «voltura» della vecchia concessione a favore del successore.

6. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d); 38; 45; 51, comma 1, il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'apertura della successione sia avvenuta prima della entrata in vigore della presente legge e non sia stata ottenuta già la «voltura» della vecchia concessione a favore del successore.

7. I titolari degli impianti di concessione, rilasciata ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché i titolari degli impianti, muniti di autorizzazione emessa prima dell'entrata in vigore del precitato decreto-legge n. 745/1970, qualora trattasi di provvedimenti già scaduti, chiedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano già presentata la domanda di rinnovo, il rinnovo della concessione o la conversione dell'autorizzazione in concessione osservando le prescrizioni stabilite in materia con la presente legge.

8. L'ente competente decide sulle istanze di rinnovo, presentate prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, di cui al comma precedente, entro un anno dalla data di ricezione di esse; decorso tale termine, le domande si intendono respinte.

## CAPO XII

### NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI

#### Art. 81.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1994 con lo stanziamento al cap. 4302 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978, quantizzata in lire 100 milioni, dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fonte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

#### Art. 82.

##### *Norme finali*

1. Sono abrogate le leggi regionali 28 agosto 1984, n. 42 e 21 novembre 1987, n. 42.

2. Allo scopo di consentire una costante verifica da parte dello Stato degli obiettivi del piano di cui al comma 2, dell'art. 1, la Regione, previo accertamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'erogato relativo all'anno precedente giusta i dati forniti dai competenti U.T.I.F., comunica annualmente entro il 30 giugno al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del commissario di Governo le seguenti notizie:

a) il numero degli impianti esistenti nella Regione, suddivisi per concessionario, per località, per tipo, per prodotto e per fasce di erogato;

b) il numero delle concessioni revocate nonché il numero delle concessioni rilasciate per conversione di autorizzazioni scadute o per rinnovo di precedenti concessioni.

#### Art. 83.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 29 giugno 1994

GRASSO

(Omissis).

94R0605

## LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 28.

### **Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 36 del 18 luglio 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con la presente legge la regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali e di servizi e delle aziende artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, con particolare riguardo alla realizzazione di Sistemi di qualità atti a garantire la qualificazione dei prodotti fabbricati, dei processi sviluppati, dell'impresa nel suo complesso.

#### Art. 2.

##### *Definizione di piccola e media impresa*

1. In conformità del decreto del Ministro dell'Industria del 1º giugno 1993 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa nonché della disciplina comunitaria in materia di aiuti dello Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa quella avente i requisiti di cui all'allegato 1. I limiti dei capitoli investiti sono automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Nella valutazione dei limiti dimensionali di cui al precedente comma 1 ed all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

#### Art. 3.

##### *Definizione di Sistema di qualità*

1. Si definisce «Sistema di qualità» l'insieme di attività, metodologie, procedure manuali, intese a consentire che un'impresa possa fornire una «Assicurazione qualità» globale del suo operato, verificata attraverso il ricorso a tecniche e strumenti analitici, così come definito nelle tabelle della serie ISO 9000 adottata dalla Comunità europea.

#### Art. 4.

##### *Imprese destinatarie delle agevolazioni*

1. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 8:

a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati e dei servizi di organizzazione aziendale, produttiva e di mercato;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

#### Art. 5.

##### *Arce di intervento*

1. L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato in particolare a:

a) agevolare l'attuazione di progetti di «Qualità totale» nelle piccole imprese e nelle imprese artigiane. Tali progetti dovranno prevedere interventi coordinati ed integrati nei settori dell'informazione, dell'organizzazione aziendale, della funzione commerciale, della progettazione del prodotto o servizio, della scelta delle tecnologie, degli approvvigionamenti, della definizione dei processi produttivi, della gestione controllo della produzione, della gestione amministrativa;

b) agevolare lo sviluppo, all'interno ed all'esterno delle imprese, di risorse e strutture tecniche atte a rendere possibile l'attuazione di progetti di qualità totale e, in particolare, favorire la formazione di nuove figure professionali nel settore della qualità globale, la costituzione e/o il potenziamento di sistemi di informazione e di documentazione di laboratori di prova, di organismi di assistenza, consulenza e/o di certificazione;

c) agevolare la progettazione e la sperimentazione di sistemi di qualità, di piani e manuali di assicurazione qualità, nonché di strumenti analitici di assicurazione e controllo, atti ad essere proficuamente impiegati da un insieme di imprese che svolgano attività simili, sotto il profilo della qualità dei sistemi e della gestione;

d) agevolare la realizzazione, nella singola impresa, di un Sistema di qualità atto a garantire un'assicurazione qualità.

2. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere elaborate ed attuate tenendo conto delle indicazioni delle normative statali e comunitarie in materia di qualità e, in particolare, in conformità di quanto previsto dalle norme della serie ISO 9000 e UNIEN 29000.

#### Art. 6.

##### *Strumenti di sostegno*

1. L'attività di promozione e di sviluppo di cui all'art. 5 si attua mediante:

a) la promozione, da parte della Regione, di intese di collaborazione con il Sistema qualità, con istituzioni universitarie, enti e centri di ricerca e con imprese con qualificata e documentata esperienza e competenza nel campo della produzione, della qualità globale, della certificazione, delle prove. Tali intese avranno lo scopo di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese e degli artigiani alle strutture tecniche ed ai servizi offerti dai suddetti organismi;

b) la promozione di consorzi o di società consortili tra piccole e medie imprese e/o imprese artigiane, intesi a sviluppare attività nel settore della qualità globale a favore della piccola impresa e degli artigiani, ivi comprese quelle di tipo «misto», di cui al comma 2 dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

c) la concessione di contributi alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane, ai consorzi ed alle società consortili che realizzano progetti di qualità totale.

#### Art. 7.

##### *Procedure attuative*

1. Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 sono stabilite nell'allegato regolamento attuativo, parte integrante della presente legge, che disciplina la concessione e l'erogazione dei contributi e la eventuale revoca degli stessi.

#### Art. 8.

##### *Spese agevolabili - Percentuale dei contributi - Cumulabilità dei benefici*

1. I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 6 sono concessi solo nel caso in cui il progetto di qualità totale preveda l'attuazione di un insieme coordinato ed integrato di interventi, così come stabilito alla lettera a), comma 1 dell'art. 5.

2. I contributi potranno coprire una percentuale delle spese sostenute per:

a) analisi, progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, comprensivo della definizione delle procedure aziendali, degli standard, delle competenze, delle strutture organizzative, della formazione delle figure professionali chiamate in causa dal progetto Qualità totale;

b) progettazione e realizzazione dei piani e dei manuali di assicurazione qualità;

c) scelta ed acquisizione degli strumenti analitici di controllo;

d) avvio e sperimentazione del progetto Qualità totale per un periodo massimo di 24 mesi, comprese le spese sostenute per la certificazione e l'accreditamento da parte di enti, istituzioni, organismi operanti in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

3. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi devono presentare alla giunta regionale - Assessorato industria e artigianato, i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 7.

4. La giunta regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi.

5. Alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigianali operanti nei settori dell'industria e dei servizi vengono concessi contributi per un importo massimo di 100 milioni di lire che possono coprire fino al 30% della spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto di qualità totale, le attività di cui al comma 2.

6. Possono beneficiare dei contributi i consorzi e le società consortili, anche di tipo misto pubblico-privato, tra piccole e medie imprese e/o artigiani operanti nei settori dell'industria e dei servizi che realizzino progetti di qualità totale a favore delle imprese consorziate, nonché i consorzi tra imprese artigiane iscritti allo speciale Albo istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

7. Ai consorzi di cui al comma 6 vengono concessi contributi per un importo massimo di 500 milioni che possono coprire fino al 50% la spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto comune di Qualità totale di interesse per le imprese consorziate, le attività di cui al precedente comma 2.

8. Ai sensi dell'art. 27, comma 13, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 concernente gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, i contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da altre leggi nazionali, regionali e della Comunità europea purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo per spese fatturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Comitato tecnico di valutazione*

1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 8, è costituito presso l'Assessorato all'industria e artigianato della giunta regionale un apposito comitato tecnico.

2. Il comitato tecnico in questione è formato da sette membri:

- a) il responsabile dell'area generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario;
- b) due dirigenti regionali, rispettivamente del settore industria e del settore artigianato;
- c) due rappresentanti designati, rispettivamente dalla federazione regionale degli imprenditori e dalle associazioni artigiane;
- d) un docente universitario operante nel campo dell'ingegneria della produzione ed un docente universitario operante nel campo dell'organizzazione aziendale, designati dalla giunta regionale con le modalità stabilite dalla legge regionale 1° marzo 1993, n. 11.

3. Il comitato è presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 2, e rimane in carica per un triennio.

#### Art. 10.

##### *Concessione ed erogazione contributi Rendiconto e controlli*

1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), devono presentare alla giunta regionale, Assessorato industria e artigianato, i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento attuativo entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria operata dal comitato tecnico di valutazione, delibera la concessione dei contributi, delegando l'assessore al ramo all'erogazione semestrale degli stessi.

3. Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte dei competenti settori dell'Assessorato industria e artigianato.

4. Le imprese cui è stato concesso il contributo di cui al precedente art. 5 presentano annualmente, tramite la giunta regionale, al comitato tecnico di cui all'art. 9, una relazione tecnica asseverata sullo svolgimento del progetto ammesso al contributo.

5. Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte del competente settore dell'assessorato all'Industria.

6. Nel caso di accertata inadempienza dell'impresa in relazione agli impegni contenuti nei progetti di cui ai precedenti articoli, la giunta regionale, su proposta del comitato tecnico, delibera la revoca del contributo concesso nonché la restituzione delle quote eventualmente già erogate, anche sulla base dello stato di attuazione degli interventi, previsti dalla presente legge, predisposto entro il 30 giugno di ogni anno dalla giunta regionale. Il consiglio regionale convoca annualmente, a partire dal 1994, una conferenza regionale sullo sviluppo dei Sistemi di qualità nelle imprese minori, sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività in questo campo: sulla base delle risultanze di questi incontri di verifica saranno eventualmente aggiornati i criteri e le priorità contenute nella deliberazione consiliare di cui al precedente art. 7.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'anno finanziario 1994 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

2. Al predetto onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4172, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1994, di nuova istituzione, con la denominazione:

«Interventi regionali per lo sviluppo del sistema di qualità nelle imprese minori», mediante prelievo della somma di L. 1.900.000.000, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo e per L. 1.100.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa del corrente anno finanziario, che si riduce di pari importo.

3. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

#### Art. 12.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma, dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Li, 5 luglio 1994

GRASSO

(Omissis).

94R0606

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 4 \*

L. 2.600